



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO

TECNICHE DI QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI E COPERTURE FINANZIARIE NELLE LEGGI DI SPESA APPROVATE DALLA REGIONE LAZIO NEL 2025

DELIBERAZIONE N. 54/2026/RQ



CORTE DEI CONTI

**TECNICHE DI QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI E
COPERTURE FINANZIARIE NELLE LEGGI DI SPESA
APPROVATE DALLA REGIONE LAZIO NEL 2025**

RELATORE: Cons. Fabia D'ANDREA

PERSONALE AMMINISTRATIVO DI SUPPORTO:

Carlotta Iacuzio



REPUBBLICA ITALIANA
La CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO

composta dai magistrati

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Fabia D'ANDREA	Consigliere – relatrice
Pasquale ANGELOSANTO	Consigliere
Rosita LIUZZO	Primo Referendario
Matteo SANTUCCI	Primo Referendario
Giulia RUPERTO	Primo Referendario

nella camera di consiglio del 21 maggio 2026

ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

Visti gli artt. 81, 97, 100, 103 e 119 della Costituzione;
visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e ss.mm.e ii.;
vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, contenente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo approvato dalle Sezioni Riunite con deliberazione n. 14/CONTR/2000 del 16 giugno 2000, e ss.mm.e ii.;
visto il d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213 e ss.mm.e ii., ed in particolare l'art. 1, commi 2 e 8;
vista la l. 31 dicembre 2009, n. 196, e, in particolare gli artt. 17 -19;
visto l'art. 38 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
vista la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 "Legge di contabilità regionale" e, in particolare, il capo V concernente la copertura finanziaria delle leggi regionali;
viste le deliberazioni della Sezione delle Autonomie n. 10/2013/INPR e n. 8/2021/INPR recanti "linee di orientamento per le relazioni annuali sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali";

visto il decreto del Presidente di questa Sezione di controllo n. 5 del 3 marzo 2026, con cui è stata assegnata l'istruttoria sulle leggi di spesa 2025;
vista la nota istruttoria prot. C.d.c. n. 933 del 5 marzo 2026;
vista la risposta istruttoria della Regione, acquisita al prot. C.d.c. n. 1523 dell'8 aprile 2026;
vista l'ordinanza n. 29 del 14 maggio 2026, con cui il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna camera di consiglio;
udita la relatrice, Consigliere Fabia D'Andrea;

DELIBERA

di approvare l'unita relazione riguardante gli esiti del controllo sulle tecniche di quantificazione degli oneri e la loro copertura finanziaria nella legislazione regionale di spesa dell'esercizio 2025;

RISERVA

ai successivi controlli la verifica dell'adozione, da parte della Regione, di misure idonee a superare le criticità accertate;

DISPONE

la trasmissione a mezzo PEC della presente deliberazione, unitamente all'allegata relazione:

- al Presidente del Consiglio regionale del Lazio, ai sensi del comma 2 dell'art. 1 del d.l. n. 174/2012;
- al Presidente della Regione Lazio;
- alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi del comma 8, dell'art. 1 del d.l. n. 174/2012.

Così deliberato in Roma nella camera di consiglio del 21 maggio 2026

ESTENSORE
Fabia D'ANDREA
f.to digitalmente

PRESIDENTE
Stefano SIRAGUSA
f.to digitalmente

Depositata in segreteria il 21 maggio 2026

Il Funzionario responsabile dell'Ufficio di supporto

Aurelio CRISTALLO
f.to digitalmente

INDICE

RELAZIONE SULLE LEGGI APPROVATE DALLA REGIONE LAZIO NEL 2025

Sezione prima.....	1
Quadro normativo di riferimento.....	1
Finalità del referto della Corte dei conti e metodologia utilizzata	7
Sezione seconda.....	11
Analisi delle leggi regionali di spesa approvate nel 2025.....	11
Conclusioni.....	59

RELAZIONE SULLE LEGGI APPROVATE DALLA REGIONE LAZIO NEL 2025

Sezione prima

Quadro normativo di riferimento

L'articolo 81 della Costituzione, nella sua formulazione originaria, così disponeva: "ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte". Quale corollario del più generale principio costituzionale dell'equilibrio del bilancio pubblico, il principio della copertura finanziaria delle leggi onerose trova applicazione anche per le leggi di spesa adottate dalle Regioni.

La legge costituzionale 20 aprile 2012, n.1 nel novellare il menzionato articolo 81, ha esteso la portata applicativa del principio della copertura finanziaria, ricomprendendo in esso le leggi che determinano minori entrate e la legge di approvazione del bilancio di previsione, divenuta essa stessa legge avente natura "sostanziale" proprio con la menzionata novella.

Il riformulato terzo comma dell'art. 81, infatti, prevede che "ogni legge che importa nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi finanziari per farvi fronte".

Il principio della copertura finanziaria dei nuovi o maggiori oneri presuppone la loro corretta quantificazione (e qualificazione) ex ante mediante tecniche e modalità in parte previste dalla normativa statale di riferimento (legge n. 196/2009 e art. 38 del d.lgs. n. 118/2011) e, in altra parte, rimesse alla discrezionalità degli uffici tecnici a supporto del legislatore statale e di quello regionale che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza costituzionale, operano "secondo le regole dell'esperienza e della pratica contabile" (Corte cost., sentenze n. 115 e n. 119 del 2012).

Come già ricordato in precedenti occasioni, la corretta quantificazione dei nuovi (o maggiori) oneri e la loro regolare, oltre che effettiva, copertura finanziaria, rappresentano, strumenti indispensabili per costruire un bilancio veritiero, attendibile e finanziariamente sostenibile, connotato da entrate effettivamente sussistenti poste a copertura di spese correttamente quantificate, così da tutelare, in via preventiva, gli equilibri "statici" e "dinamici" del bilancio pubblico per come declinati dal consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale e contabile (cfr., Corte cost., sentenze n. 267/2006, n. 425/2004 e n. 39/2014; Corte dei conti, SRC Lazio, delibb. n. 134/2023/RQ e n. 102/2024/RQ).

A seguito della menzionata legge costituzionale n. 1/2012, la giurisprudenza costituzionale e quella contabile hanno ritenuto che il principio dell'equilibrio di bilancio rappresenti una "clausola generale" direttamente applicabile, sottolineando l'esigenza che la copertura sia effettiva e riguardi l'onere nella sua interezza quantitativa e temporale

La Consulta, in particolare ha anche affermato che: "non costituisce sufficiente ottemperanza al principio di copertura dell'art. 81, quarto comma, Cost. la formale indicazione di poste di bilancio dell'esercizio in corso ove convivano, in modo promiscuo ed indistinto sotto il profilo della pertinente quantificazione, i finanziamenti di precedenti leggi regionali. Infatti *"l'equilibrio tendenziale dei bilanci pubblici non si realizza soltanto attraverso il rispetto del meccanismo autorizzatorio della spesa, il quale viene salvaguardato dal limite dello stanziamento di bilancio, ma anche mediante la preventiva quantificazione e copertura degli oneri derivanti da nuove disposizioni"* (cfr. Corte cost., sent. 115/2012).

Oltre al richiamato art. 81 della Costituzione, la normativa di riferimento è rappresentata dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196 di contabilità e di finanza pubblica (in particolare, dagli artt. 17 - 19, applicabili anche alla legislazione onerosa regionale, cfr., in proposito, Corte cost., sentenze n. 26/2013; n. 115 e 176/2012; in senso analogo, Corte dei conti, Sez. Aut., delib. n. 8/2021/INPR e SRC Lazio, delibb. n. 134/2023/RQ; n. 102/2024/RQ e n. 72/2025/RQ) nonché dalle previsioni contenute nell'art. 38 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, per quanto attiene al profilo della quantificazione degli oneri per spesa continuativa (comma 1) e pluriennale (comma 2).

Al riguardo, si evidenzia che l'art. 19 della citata legge n. 196 del 2009 estende alle Regioni, sia a statuto ordinario che a statuto speciale, il rispetto dell'obbligo di copertura delineato dall'art. 17 della medesima legge, ai sensi del quale ogni legge comportante oneri finanziari deve indicare "espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa". Coerentemente, il successivo comma 10 precisa che: "le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi".

La Corte costituzionale ha chiarito che le due disposizioni sopra ricordate "non comportano un'innovazione al principio della copertura, bensì una semplice

puntualizzazione tecnica ispirata dalla crescente complessità della finanza pubblica” (sent. n. 26/2013).

Infatti, “quanto al giudizio di idoneità delle modalità di copertura delle diverse tipologie di spesa [...] il principio [...] di cui all’art. 81, quarto comma, Cost., opera direttamente, a prescindere dall’esistenza di norme interposte”. Da ciò consegue l’estensione alle Regioni dell’intero apparato normativo in materia di copertura che si trova sistematicamente regolato nella legge n. 196 del 2009 (Corte cost., sentenze n. 176/2012; n. 115/2012; n. 26/2013), fra l’altro, con riferimento alle diverse tipologie delle leggi onerose, nonché alla disciplina della Relazione tecnica, stabilita dall’art. 21, comma 5, della legge da ultimo citata.

La Corte costituzionale, nella recente pronuncia 22 luglio 2025, n. 121, ha ribadito ancora una volta che “la copertura finanziaria della spesa deve essere effettiva per cui la mancata considerazione degli oneri varrebbe a rendere la legge costituzionalmente illegittima per mancanza di copertura non soltanto per spese obbligatorie, ma anche per oneri solo “ipotetici”, in quanto l’art. 81 Cost. «impone che, ogniqualvolta si introduca una previsione legislativa che possa, anche solo in via ipotetica, determinare nuove spese, occorr[e] sempre indicare i mezzi per farvi fronte» (sono citate le sentenze n. 155 del 2022, n. 163 del 2020 e n. 307 del 2013). La copertura di nuove spese, inoltre, sempre secondo la giurisprudenza costituzionale «deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri» (è citata la sentenza n. 64 del 2023). La copertura finanziaria delle spese e l’equilibrio di bilancio sono «due facce della stessa medaglia» (sentenza n. 274 del 2017), dal momento che l’equilibrio presuppone che a ogni intervento programmato corrispondano le relative risorse, quantificate in relazione all’intero arco temporale di riferimento. L’equilibrio di bilancio, infatti, costituisce un obbligo sostanziale per il legislatore statale e regionale e si considera rispettato allorché la copertura sia credibile e sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale (ex multis, sentenze n. 255 e n. 253 del 2022, n. 226 e n. 106 del 2021, n. 115, n. 112 e n. 4 del 2020)”.

L’espresso rinvio alle tecniche di copertura finanziaria previste dall’art. 17 della legge n. 196 del 2009 per le leggi statali implica che le Regioni sono tenute ad uniformare la propria legislazione di spesa non solo ai principi ed alle regole tecniche previsti dall’ordinamento in vigore, ma anche ai principi di diritto che la giurisprudenza costituzionale e contabile hanno enucleato dalla pluridecennale attuazione del principio di copertura finanziaria sancito dall’art. 81 Cost, secondo le modalità tassativamente elencate nel citato articolo 17.

Infine, anche in sede di armonizzazione contabile, operata dal d. lgs. 23 giugno 2011, n. 118, al Titolo III (inserito dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126), il legislatore, dopo aver esplicitato all'art. 36 l'obiettivo di armonizzare la finanza regionale, ha rafforzato il rilievo del principio di copertura, disponendo nella previsione del successivo art. 38 che così dispone, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, "le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa."

La normativa regionale di riferimento è rappresentata, per il Lazio, dalla legge 12 agosto 2020, n. 11 "di contabilità regionale" (sostitutiva della precedente legge 20 novembre 2001, n.25), che dedica il capo V alla "copertura finanziaria delle leggi regionali" con una disciplina, contenuta negli artt. 39 - 43, sostanzialmente attuativa di quella statale sopra illustrata.

In particolare, la disciplina in parola prevede che, all'art. 39, gli effetti finanziari derivanti dalle proposte di legge di iniziativa della Giunta regionale siano valutati preliminarmente dalle strutture proponenti, le quali redigono una relazione contenente la quantificazione degli oneri finanziari derivanti da ciascuna disposizione della proposta di legge, indicando puntualmente i dati, i criteri e gli altri eventuali elementi di valutazione adottati.

La direzione regionale competente in materia di bilancio, sulla base della relazione di cui sopra: a) verifica la congruità tra gli oneri previsti dalla proposta di legge e gli stanziamenti disponibili in bilancio; b) redige le disposizioni finanziarie necessarie per garantire la copertura finanziaria della proposta di legge, ovvero redige una disposizione recante apposita clausola di neutralità finanziaria o di non onerosità; c) redige la relazione tecnica; d) trasmette il testo della proposta di legge, integrato dalle necessarie disposizioni finanziarie e corredato dalla relativa relazione tecnica, alla Segreteria della Giunta regionale per l'esame da parte di quest'ultima.

Si evidenzia, inoltre, l'importanza della previsione dell'art. 39, comma 4, secondo cui non possono essere iscritte all'ordine del giorno della Giunta regionale le proposte di legge sprovviste della relazione tecnica o la cui relazione tecnica non indichi i criteri utilizzati per la quantificazione degli oneri finanziari ovvero non fornisca sufficienti elementi di valutazione.

Ai fini della redazione della relazione tecnica, le proposte di legge di iniziativa consiliare sono corredate di una relazione contenente la quantificazione degli oneri finanziari derivanti da ciascuna disposizione della proposta di legge, ovvero indicante puntualmente i dati, i criteri e gli altri eventuali elementi di valutazione adottati.

Da quanto sopra esposto, emerge come risulta dirimente verificare l'attuazione della disciplina in parola, rispetto a cui rileva il ruolo sia delle singole strutture proponenti sia della direzione competente in materia di bilancio, in termini di redazione e adozione di atti puntuali e dettagliati per la ricostruzione e la determinazione degli oneri finanziari.

Ai sensi dell'art. 40, comma 1, della legge regionale n. 11/2020, le proposte di legge e gli emendamenti di iniziativa della Giunta regionale che comportino conseguenze finanziarie sono corredati dalla relazione tecnica e la commissione consiliare competente in materia di bilancio può richiedere alla Giunta regionale la relazione tecnica per tutte le proposte di legge e gli emendamenti sottoposti al proprio esame, ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati.

Quanto ai contenuti della relazione tecnica, gli stessi sono indicati nell'art. 40. In essa devono essere esplicitate le metodologie seguite e i criteri di calcolo impiegati per la quantificazione, unitamente all'indicazione delle fonti dei dati impiegati per il calcolo per una valutazione sull'attendibilità della quantificazione delle grandezze finanziarie.

Con riferimento, inoltre, alla cd. clausola di neutralità finanziaria, rileva il fatto che la relazione tecnica debba indicare i dati e gli elementi idonei a comprovare l'ipotesi di invarianza degli oneri complessivi a carico della finanza regionale, specificando l'entità delle risorse già disponibili sul bilancio di previsione utilizzabili.

L'art. 42 stabilisce, infine, che: "le leggi regionali prevedono apposite clausole di valutazione degli effetti finanziari da esse recate, al fine di monitorare il livello di realizzazione degli interventi previsti, con particolare riferimento alla tipologia e al numero dei destinatari, agli obiettivi programmati, alle risorse finanziarie disponibili e alle variabili socio-economiche di riferimento". Tali clausole prevedono che la Giunta informi il Consiglio

regionale, con cadenza almeno annuale, sul monitoraggio effettuato dalle singole direzioni regionali, in raccordo con la direzione regionale competente in materia di bilancio.

Finalità del referto della Corte dei conti e metodologia utilizzata

L'art. 1, comma 2, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nel testo modificato dall'art. 33, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dispone che annualmente le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti trasmettano ai Consigli regionali "una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nell'anno precedente e sulle tecniche di quantificazione degli oneri". La relazione viene, altresì, trasmessa alla Giunta regionale, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze per le determinazioni di competenza (art. 1, comma 8, del d.l. n. 174 del 2012).

In continuità con le prime linee di orientamento, (deliberazione n. 10/SEZAUT/2013/INPR), la Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 8/SEZAUT/2021/INPR ha definito le linee di orientamento per le relazioni annuali sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali, cui uniformarsi.

Il controllo annuale sulle leggi onerose mira a verificare la corretta quantificazione dei nuovi o maggiori oneri unitamente all'effettività e regolarità della loro copertura finanziaria, contribuendo, in tal modo, a tutelare l'equilibrio tendenziale del bilancio regionale oltre ad arricchire il patrimonio conoscitivo della Regione in materia di tecniche di quantificazione degli oneri e modalità di copertura, promuovendo, in tal modo, il miglioramento della qualità della legislazione regionale di spesa.

La relazione della Corte si configura, pertanto, quale tipologia di controllo referente, modellato sulla disciplina già vigente per la legislazione statale, finalizzato a dare maggiore effettività al principio della copertura finanziaria sancito dal terzo comma dell'art. 81 della Costituzione, ai sensi del quale ogni iniziativa legislativa regionale, per non compromettere la permanenza degli equilibri finanziari, deve indicare le risorse necessarie a sostenere i nuovi o maggiori oneri che essa comporti. La previsione normativa di tale controllo ha positivamente superato il vaglio della Corte costituzionale che, in particolare, ne ha significativamente sottolineato la natura collaborativa rispetto all'amministrazione regionale (Corte cost., sent. n. 39 del 2014).

In questa prospettiva, nei confronti dell'Amministrazione controllata viene assicurato un adeguato contraddittorio volto ad acquisire ogni elemento utile per la successiva

definizione, da parte della Corte, di indicazioni idonee a migliorare la qualità della legislazione onerosa regionale, ferma restando l'autonomia politica e normativa dell'Ente.

La funzione collaborativa del controllo in esame si coordina con la diversa funzione del successivo controllo sullo schema di rendiconto regionale, svolto nell'ambito del giudizio di parificazione e ascrivibile alla tipologia dei controlli di "regolarità/legittimità".

In proposito, la giurisprudenza ha evidenziato che la relazione sulle leggi di spesa *"deve necessariamente precedere il giudizio di parificazione del consuntivo regionale, in quanto quest'ultimo registra gli effetti anche della vigente legislazione onerosa approvata nell'esercizio da parificare, per gli oneri ad essa sottesi, effetti che si sono già prodotti nel corso dell'esercizio oggetto del successivo scrutinio in sede di parificazione da parte della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. L'emersione di eventuali profili di criticità riferiti alla legislazione regionale potranno essere di ausilio sia in sede di analisi della verifica operata dalla Corte nella sede propria del giudizio di parificazione del conto consuntivo regionale, sia ai fini di un affinamento della legislazione di spesa da parte degli organi a ciò deputati (Consiglio regionale e Giunta)"* (cfr. Sez. Aut., delib. n. 8/2021/INPR, cit.; negli stessi termini anche la giurisprudenza di questa Sezione, delibb. n. 134/2023/RQ, n. 102/2024/RQ e n. 72/2025/RQ).

Il controllo sulle leggi regionali di spesa approvate nel 2025 è stato svolto mediante un'istruttoria cartolare volta ad acquisire ed esaminare, per ciascuna legge, la documentazione trasmessa con nota acquisita al protocollo n. 1523 dell'8 aprile 2026, riguardante la relazione illustrativa e quella tecnica, oltre alla proposta di legge (PL) e agli emendamenti e subemendamenti eventualmente presentati nel corso dell'iter legislativo.

Come chiarito nella risposta istruttoria la copertura finanziaria nella Regione Lazio si articola in due fasi:

a) la prima fase, relativa alla quantificazione e all'individuazione degli oneri finanziari. Tale fase è caratterizzata dalle informazioni fornite dai soggetti proponenti alla Direzione ragioneria generale e dall'attività istruttoria da parte di quest'ultima. Nel caso delle PL di iniziativa della Giunta regionale, la quantificazione a cura delle strutture proponenti avviene mediante apposito schema di relazione, come da nota della Direzione ragioneria generale, prot. n. 134207 del 30 ottobre 2024. Per le PL di iniziativa consiliare, la quantificazione avviene nell'ambito della relazione sugli effetti finanziari a cura degli uffici del Consiglio regionale ovvero a seguito di specifica istruttoria da parte degli uffici della Direzione ragioneria generale, prima dell'esame della PL in Commissione bilancio;

b) la seconda fase, relativa alla copertura finanziaria, con la quale sono elaborate, contestualmente, la norma finanziaria e la relazione tecnica a cura della Direzione ragioneria generale, con rappresentazione puntuale degli oneri recati e dei relativi mezzi di copertura. Per le PL di iniziativa della Giunta regionale, l'elaborazione della copertura avviene prima dell'iscrizione all'ordine del giorno della Giunta regionale dello schema di deliberazione concernente la PL, mentre per quelle di iniziativa consiliare l'elaborazione della copertura avviene in sede di esame da parte della Commissione bilancio, con presentazione di specifico emendamento – corredato di relazione tecnica – a cura dell'Assessore al bilancio.

Particolare attenzione è stata rivolta all'esame delle relazioni tecniche, attesa la loro rilevanza ai fini della conoscibilità dell'effettiva realizzazione delle coperture finanziarie e delle modalità adottate per la quantificazione degli oneri sia con riguardo al contenuto della norma che dispone la copertura, sia in riferimento alle correlate norme che prevedono gli interventi di spesa (rilevanza, peraltro, ribadita dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 124/2022 e n. 187/2022 affermando che gli allegati, le note e la relazione tecnica costituiscono elementi essenziali della previsione di copertura, in quanto consentono di valutare l'effettività e la congruità di quest'ultima e, quindi, il rispetto dell'art. 81, c. 3, Cost.).

Al riguardo, va rilevato come le relazioni tecniche, oltre all'esigenza di conferire maggiore effettività al principio della copertura finanziaria, sono finalizzate ad arricchire il patrimonio conoscitivo dei Consigli regionali sul tema della copertura finanziaria e delle tecniche di quantificazione degli oneri previsti dalle leggi regionali, che riveste un elevato tasso di tecnicismo finanziario-contabile.

Dalla relazione annuale del Presidente della regione sul sistema dei controlli interni e sui controlli effettuati negli anni 2024 e 2025, si evince che il tema della quantificazione degli oneri e della relativa copertura rappresenta un obiettivo prioritario nella gestione regionale. Si legge, infatti, in detta relazione che: *“nel biennio 2024/2025, il sistema della quantificazione degli impatti finanziari delle leggi regionali è stato implementato attraverso l'adozione degli strumenti attuativi delle disposizioni di cui alla l.r. n. 11/2020 (Legge di contabilità regionale). In particolare, al fine di consentire le verifiche e le valutazioni necessarie per l'elaborazione della norma finanziaria e della relazione tecnica con riferimento alle PL di iniziativa della Giunta regionale, nel rispetto degli artt. 39 e 40 della l.r. n. 11/2020, è stato introdotto lo schema di relazione concernente gli effetti finanziari, da redigere a cura della struttura regionale proponente in coordinamento con la Direzione Ragioneria generale. Lo strumento, utilizzato per ogni proposta di legge adottata dalla*

Giunta regionale, si è rivelato efficace nel consentire agli uffici preposti l'elaborazione di una ragionevole quantificazione degli oneri finanziari e, conseguentemente, una copertura degli stessi "credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri", secondo i principi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale".

In linea con il quadro normativo e con le indicazioni fornite dalla Sezione delle Autonomie, il presente referto espone gli esiti dell'attività di analisi svolta sulla tipologia delle coperture e sulle tecniche di quantificazione degli oneri, adottate nelle leggi approvate dalla regione Lazio nell'annualità 2025.

Nella redazione del referto sono riportate, laddove presenti, in attuazione delle leggi istitutive di nuovi capitoli, anche le delibere di variazione di bilancio, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera d), della l.r. n. 11/2020 (legge di contabilità regionale)¹. Tale indicazione è stata fornita esclusivamente per completezza espositiva e, pertanto, non è stata successivamente rappresentata la movimentazione dei capitoli in argomento per il 2025 (mediante il riscontro con la bozza del rendiconto 2024, oggetto di parifica), attenendo tale fase alla gestione del rendiconto e non alla copertura finanziaria delle leggi.

¹ "Con deliberazione della Giunta regionale sono autorizzate, nei limiti delle corrispondenti autorizzazioni legislative di spesa, le variazioni riguardanti: [...] d) l'attuazione dei profili finanziari delle leggi regionali di spesa".

Sezione seconda

Analisi delle leggi regionali di spesa approvate nel 2025

Attesa la complessità delle norme contenenti le disposizioni finanziarie, a commento di ogni singola legge, è stato elaborato un prospetto riassuntivo contenente alcune informazioni di interesse sulla quantificazione degli oneri, secondo la seguente legenda:

SC = Spesa corrente; SK = Spesa in conto capitale; SF = Spese per incremento attività finanziarie; Mine = minore entrata; NFO = Istituzione nuovo Fondo; NVS = istituzione nuova voce di spesa; PQ = Presenza quantificazione; AQ = Assenza quantificazione; IF = invarianza finanziaria; NF = nullità finanziaria.

NF - clausola di non onerosità (o nullità finanziaria) si traduce nella espressione la legge non comporta oneri a carico del bilancio regionali;

IF - clausola di invarianza finanziaria (o neutralità finanziaria) si traduce nella espressione dall'attuazione della legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Con PL viene inoltre indicata la proposta di legge da cui origina il provvedimento normativo, con RT la relazione tecnica resa sulle disposizioni finanziarie e i relativi emendamenti.

Il controllo è stato svolto mediante un'istruttoria cartolare volta ad acquisire ed esaminare la documentazione trasmessa con nota acquisita al protocollo n. 1523 dell'8 aprile 2026, riguardante per ciascuna legge adottata nel 2025, la relazione illustrativa e quella tecnica, gli emendamenti e i subemendamenti eventualmente presentati nel corso dell'iter legislativo.

In tutte le leggi riguardanti il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, derivanti da sentenze esecutive, di cui all'articolo 73, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (LLRR nn. 1, 2, 3, 6, 10, 17 e 19/2025) nelle RT che accompagnano le rispettive PPLL, viene chiarito che la stima degli oneri finanziari tiene conto della quantificazione delle situazioni debitorie sussistenti per la fattispecie specifica, operata da ciascuna Direzione regionale competente, mediante la trasmissione di apposite richieste di riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, in coordinamento con la Direzione

competente in materia di bilancio, nel rispetto della procedura di cui alla D.G.R. 25 luglio 2024, n. 558².

Per una maggiore comprensione delle tabelle, si riporta un prospetto riassuntivo delle missioni e dei programmi incisi dalla legislazione regionale.

MISSIONI	PROGRAMMI
1. SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1 ORGANI ISTITUZIONALI
	2 SEGRETERIA GENERALE
	3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
	4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
	5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
	6 UFFICIO TECNICO
	7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE
	8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
	9 ASSISTENZA TECNICO AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI
	10 RISORSE UMANE
	11 ALTRI SERVIZI GENERALI
	12 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
2. GIUSTIZIA	1 UFFICI GIUDIZIARI
	2 CASA CIRCONDARIALE ED ALTRI SERVIZI
	3 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA GIUSTIZIA
3. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA
	2 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA
	3 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA GIUSTIZIA
4. ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
	2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARI
	3 EDILIZIA SCOLASTICA
	4 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
	5 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE
	6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE
	7 DIRITTO ALLO STUDIO
	8 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO
5. TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO
	2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
	3 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
6. POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1 SPORT E TEMPO LIBERO
	2 GIOVANI
	3 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI, LO SPORT E IL TEMPO LIBERO
7. TURISMO	1 SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
	2 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURISMO
8. ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
	2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICOPOLARE
	3 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO E L'EDILIZIA ABITATIVA
9. SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1 DIFESA DEL SUOLO
	2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
	3 RIFIUTI
	4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
	5 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE
	6 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE
	7 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI
	8 QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
	9 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E
10. TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	1 TRASPORTO FERROVIARIO
	2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
	3 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA
	4 ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO
	5 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI
	6 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITA'

² Linee Guida per il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche".

MISSIONI	PROGRAMMI
11. SOCCORSO CIVILE	1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
	2 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI
	3 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL SOCCORSO E LA PROTEZIONE CIVILE
12. DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO
	2 INTERVENTI PER LA DISABILITA'
	3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI
	4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
	5 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE
	6 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA
	7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI
	8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO
	9 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
	10 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIALI E LA FAMIGLIA
13. TUTELA DELLA SALUTE	1 SSR - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA LEA
	2 SSR- FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA
	3 SSR- FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE
	4 SSR - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI
	5 SSR - INVESTIMENTI SANITARI
	6 SSR - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN
	7 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA
	8 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE
14. SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	1 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO
	2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE TUTELA DEI CONSUMATORI
	3 RICERCA E INNOVAZIONE
	4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
	5 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA'
15. POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	1 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO
	2 FORMAZIONE PROFESSIONALE
	3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
	4 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
16. AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
	2 CACCIA E PESCA
	3 P PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA
17. ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	1 FONTI ENERGETICHE
18. RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	2 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
	1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI
19. RELAZIONI INTERNAZIONALI	2 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LE RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI
	1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
20. FONDI E ACCANTONAMENTI	2 COOPERAZIONE TERRITORIALE
	1 FONDO DI RISERVA
	2 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
	3 ALTRI FONDI

Di seguito, un prospetto riassuntivo degli oneri complessivi delle leggi approvate nel 2025.

ONERI FINANZIARI LEGGI REGIONALI 2025				
Leggi	2025	2026	2027	totale
LR n. 1/2025	-	-	-	-
LR n. 2/2025	3.683.562,06	4.150.000,00	4.400.000,00	12.233.562,06
LR n. 3/2025	3.994.683,37	-	-	3.994.683,37
LR n. 4/2025	100.136.248,21	9.373.960,00	7.255.040,00	116.765.248,21
LR n. 5/2025	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
LR n. 6/2025	2.426.019,02	-	-	2.426.019,02
LR n. 7/2025	500.000,00	250.000,00	250.000,00	1.000.000,00
LR n. 8/2025	-	-	-	-
LR n. 9/2025	16.505.322,56	6.287.918,74	8.578.417,10	31.371.658,40
LR n. 10/2025	186.507,73	-	-	186.507,73
LR n. 11/2025	1.430.896,06	-	-	1.430.896,06
LR n. 12/2025	100.000,00	20.000,00	20.000,00	140.000,00
LR n. 13/2025	-	-	-	-
LR n. 14/2025	80.036.560,87	127.927.560,88	36.836.560,87	244.800.682,62
LR n. 15/2025	212.307.500,50	98.664.827,00	39.604.000,00	350.576.327,50
LR n. 16/2025	-	300.000,00	450.000,00	750.000,00
LR n. 17/2025	1.354.865,76	10.000.000,00	10.000.000,00	21.354.865,76
LR n. 18/2025	-	300.000,00	600.000,00	900.000,00
LR n. 19/2025	188.548.161,04			188.548.161,04
totale	611.310.327,18	257.374.266,62	108.094.017,97	976.778.611,77
ONERI FINANZIARI LEGGE REGIONALE - STABILITA' 2026				
artt	2026	2027	2028	totale
2 - 21	525.400.868,41	359.000.868,41	357.000.868,41	1.241.402.605,23
22, co 1 - 136	14.745.000,00	9.450.000,00	13.050.000,00	37.245.000,00
totale	540.145.868,41	368.450.868,41	370.050.868,41	1.278.647.605,23

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati leggi regionali 2025

I singoli provvedimenti legislativi regionali emanati nel 2025.

Nel 2025 sono state adottate dalla Regione Lazio, in numero di venti, le seguenti leggi:

Legge regionale 11 febbraio 2025, n. 1 *“Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. procedura speciale per debiti fuori bilancio derivanti da sentenze delle commissioni tributarie, da sentenze della corte di giustizia tributaria e da cartelle esattoriali”, in BURL n. 13 del 13 febbraio 2025, in vigore dal 14 febbraio 2025.*

È il risultato della PL n. 185 del 23 dicembre 2024 di iniziativa della Giunta regionale (D.G.R. n. 1123 del 19 dicembre 2024).

Come indicato nell'articolo 2 e chiarito nella relazione tecnica, gli oneri, quantificati in euro 956.198,58, sono già coperti con risorse iscritte nell'annualità 2024, determinando un'invarianza finanziaria sul bilancio 2025³.

Come chiarito nella RT, sono state rispettate le linee guida sui tempi e le modalità operative per l'esecuzione dei titoli giurisdizionali esecutivi di condanna pecuniaria a carico dell'Ente in sentenze delle Commissioni tributarie, della Corte di giustizia tributaria e in cartelle esattoriali, di cui alla D.G.R. 25 luglio 2024, n. 558.

Ai fini del pagamento, per i predetti titoli non vige la regola generale del rispetto del termine previsto a vantaggio della Pubblica Amministrazione pari a centoventi giorni dall'avvenuta notificazione, ai sensi dell'art. 14 del d.l. n. 669/1996, applicandosi, invece, il termine più breve di sessanta giorni dall'avvenuta notificazione nel caso di cartelle esattoriali e di trenta giorni dall'atto di messa in mora ad opera dell'ufficiale giudiziario nel caso di sentenze delle Commissioni tributarie e della Corte di giustizia tributaria.

Tale procedimento speciale è finalizzato ad evitare di incorrere nel rischio di un pagamento tardivo di somme a carico della Regione Lazio, nell'esigenza di assicurare l'avvio e la conclusione del relativo processo di spesa entro i termini previsti senza attendere la definizione della procedura di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio prevista dall'art. 73 d.lgs. n. 118/2011.

³Art.2 (disposizioni finanziarie) Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto il pagamento dei debiti fuori bilancio di cui all'articolo 1, per complessivi euro 956.198,58, è stato già effettuato a valere sulle risorse iscritte a legislazione vigente nel programma 11 "Altri servizi generali" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", titolo 1 "Spese correnti", rispettivamente, per euro 853.385,30, nell'annualità 2023 e per euro 102.813,28, nell'annualità 2024.

legge regionale 11 febbraio 2025, n. 1											
QUANTIFICAZIONE ONERI									MEZZI DI COPERTURA		
Articoli	SC/SK/ Mine	NFO/NVS	PQ/AQ/IE/ NF	2025	2026	2027	MISS	PROG	2025	2026	2027
2, co 1			IF								
totale				-	-	-					

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati legge regionale n. 1/2025

Legge regionale 11 febbraio 2025, n. 2 *“Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Disposizioni varie”, in BURL n. 13 del 13 febbraio 2025, in vigore dal 14 febbraio 2025.*

È il risultato della PL n. 184 del 20 dicembre 2024, di iniziativa della Giunta regionale (D.G.R n. 1108 del 19 dicembre 2024).

L’articolo 1 quantifica in euro 2.983.562,06 l’importo dei debiti fuori bilancio riconosciuti da sentenze esecutive.

L’articolo 2, comma 1 ne dispone la copertura finanziaria⁴, mediante il prelevamento dal fondo rischi legati al contenzioso.

La RT presentata sull’emendamento che aggiorna il mezzo di copertura finanziaria, chiarisce che che il fondo rischi per le spese legate al contenzioso di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti” (capitolo T21507) alla data di presentazione dell’emendamento alla proposta di legge, presenta le necessarie disponibilità nel bilancio regionale.

L’articolo 5 reca disposizioni onerose a sostegno della promozione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare delle Aziende pubbliche di servizi alla persona, individuando in provvedimenti legislativi preesistenti i relativi mezzi di copertura (disponibilità di bilancio)⁵.

⁴ Art. 2, comma 1 Agli oneri derivanti dall’articolo 1, quantificati in euro 2.983.562,06, per l’anno 2025, si provvede mediante l’integrazione per l’importo predetto del programma 11 “Altri servizi generali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti” e la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo rischi per le spese legate al contenzioso di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.

⁵ Art. 5, comma 1. La Regione sostiene la realizzazione di interventi volti alla promozione, alla valorizzazione, alla tutela e alla conservazione del patrimonio immobiliare delle Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) di cui alla legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 (Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)) e successive modifiche, attraverso la concessione dei seguenti contributi:a)

L'articolo è stato introdotto con un emendamento alla proposta di legge originaria. Nella RT si legge che si tratta di finalizzazione di risorse di parte corrente e in conto capitale già autorizzate e stanziare con l'articolo 7, comma 105, della l.r. n. 28/2019, concernente le attività di promozione culturale, sociale e ambientale e di valorizzazione del patrimonio regionale a cura di LazioCrea S.p.A., e all'articolo 4, comma 2, della l.r. 8/2019, concernente il fondo regionale per gli interventi di sviluppo e valorizzazione del patrimonio immobiliare.

Specificatamente, con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui alla l.r. n. 28/2019, art. 7, c. 105 – Attività di promozione culturale, sociale e ambientale e di valorizzazione del patrimonio regionale – LazioCrea, trattasi delle risorse di parte corrente pari a euro 500.000,00, per l'anno 2025 ed euro 1.000.000,00, per ciascuna annualità 2026 e 2027, a valere sul cap. C21924 (missione 01, programma 03, titolo 1).

Con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui alla l.r. n. 8/2019, art. 4, c. 2 – Fondo regionale per gli interventi di sviluppo e valorizzazione del patrimonio immobiliare, trattasi delle risorse in conto capitale pari a euro 200.000,00, per l'anno 2025, euro

per euro 300.000,00, per l'anno 2025 ed euro 750.000,00, per ciascuna annualità 2026 e 2027, quali risorse di parte corrente e per euro 2.000.000,00, per l'anno 2026 ed euro 2.500.000,00, per l'anno 2027, quali risorse in conto capitale, con riferimento agli interventi concernenti il patrimonio di importanza storica, architettonica, artistica e culturale, di proprietà dell'ASP "Istituti Riuniti del Lazio (IRL)", relativo al Santuario della Santissima Annunziata, alla Cappella dell'Immacolata Concezione o "Grotta d'Oro", alla Chiesa di Santa Maria della Sorresca e alla Chiesa di San Giuda Taddeo, ivi compresa l'organizzazione e la promozione di eventi per la conoscenza e la fruibilità degli stessi; b) per euro 200.000,00, per l'anno 2025 ed euro 250.000,00, per ciascuna annualità 2026 2027, quali risorse di parte corrente, con riferimento agli interventi concernenti il patrimonio di proprietà dell'ASP "Tuscia – Sabina", relativo agli immobili siti, rispettivamente, in Bagnoregio (VT), Piazza Luigi Cristofori e in Viale Agosti, e in Torri in Sabina (RI), via Porta Ternana n. 7; c) per euro 250.000,00, per l'anno 2026, quali risorse in conto capitale, con riferimento agli interventi concernenti il patrimonio di proprietà dell'ASP "Asilo Savoia", relativo agli immobili siti in Roma, Piazza Santa Chiara, n. 14 e via di San Crisogono, n. 39; d) per euro 200.000,00, per l'anno 2025 ed euro 900.000,00, per ciascuna annualità 2026 e 2027, quali risorse in conto capitale, con riferimento agli interventi concernenti il patrimonio di proprietà dell'ASP "Istituto Romano di San Michele", relativo al complesso immobiliare sito in Roma, Piazzale Antonio Tosti, n. 4.

Comma 2. Per la realizzazione degli interventi di parte corrente, la Regione si avvale della società in house LazioCrea S.p.A. e le relative risorse sono trasferite alla società medesima.

Comma 3. All'attuazione del presente articolo si provvede senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale, a valere sulle risorse già stanziare, rispettivamente: a) per euro 500.000,00, per l'anno 2025 ed euro 1.000.000,00, per ciascuna annualità 2026 e 2027, con riferimento all'autorizzazione di spesa relativa all'articolo 7, comma 105, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, relativo alle attività di promozione culturale, sociale e ambientale e di valorizzazione del patrimonio regionale a cura di LazioCrea S.p.A., di cui al programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", titolo 1 "Spese correnti"; b) per euro 200.000,00, per l'anno 2025, euro 3.150.000,00, per l'anno 2026 ed euro 3.400.000,00, per l'anno 2027, con riferimento all'autorizzazione di spesa relativa all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 20 maggio 2019, n. 8, relativo al fondo regionale per gli interventi di sviluppo e valorizzazione del patrimonio immobiliare, di cui al programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali" della missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", titolo 2 "Spese in conto capitale".

3.150.000,00, per l'anno 2026 ed euro 3.400.000,00, per l'anno 2027, a valere sul cap. C12612 (missione 18, programma 02, titolo 2).

legge regionale 11 febbraio 2025, n. 2											
QUANTIFICAZIONE ONERI									MEZZI DI COPERTURA		
Articoli	SC/SK/ Mine	NFO/NVS	PQ/AQ/IF/ NF	2025	2026	2027	MISS	PROG	2025	2026	2027
2, co 1	SC		PQ	2.983.562,06			1	11	fondo rischi per le spese legate al contenzioso		
5, co 3, lett. a)	SC		PQ	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1	3	DB (art. 7, co 105 LR 28/2019)	DB (art. 7, co 105 LR 28/2019)	DB (art. 7, co 105 LR 28/2019)
5, co 3, lett. b)	SK		PQ	200.000,00	3.150.000,00	3.400.000,00	18	1	DB (art. 4, co 2 LR 8/2019)	DB (art. 4, co 2 LR 8/2019)	DB (art. 4, co 2 LR 8/2019)
totale				3.683.562,06	4.150.000,00	4.400.000,00					

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati legge regionale n. 2/2025

Legge regionale 17 marzo 2025, n. 3 *“Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche”*, in BURL n. 22 del 18 marzo 2025, in vigore dal 19 marzo 2025.

È il risultato della PL n. 191 del 14 febbraio 2025, di iniziativa della Giunta regionale (D.G.R. n. 78 del 13 febbraio 2025).

L'articolo 1 quantifica in euro 3.994.683,37 l'importo dei debiti fuori bilancio riconosciuti da sentenze esecutive.

L'articolo 2, comma 1, ne dispone la copertura finanziaria⁶. I capitoli di spesa interessati sono illustrati nel dettaglio della RT.

Alla copertura finanziaria degli oneri di parte corrente, pari a complessivi euro 3.994.683,37, per l'anno 2025, la cui autorizzazione di spesa opera quale limite massimo, nel rispetto dell'articolo 41, comma 1, della l.r. n. 11/2020, si provvede:

a) per euro 3.267.612,13, mediante l'integrazione del programma 11 “Altri servizi generali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti” (capitolo R21419, per euro 142.772,28 e capitolo T19412, per euro 3.124.839,85) e la

⁶ Art. 2, comma 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in euro 3.994.683,37, per l'anno 2025, si provvede: a) per euro 3.267.612,13, mediante l'integrazione del programma 11 “Altri servizi generali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, a valere sulla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, per l'anno 2025, nel fondo rischi per le spese legate al contenzioso di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”; b) per euro 727.071,24, a valere sulle risorse di cui al programma 01 “Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA” della missione 13 “Tutela della salute”, titolo 1 “Spese correnti”, relative al fondo rischi iscritto nella contabilità della Gestione sanitaria accentrata.

corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo rischi per le spese legate al contenzioso di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti” (capitolo T21507);

b) per euro 727.071,24, a valere sulle risorse di cui al programma 01 “Servizio sanitario regionale -finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA” della missione 13 “Tutela della salute”, titolo 1 “Spese correnti”, relative al fondo rischi iscritto nella contabilità della Gestione Sanitaria Accentrata, accantonato nell’ambito dei residui passivi del capitolo di spesa H11715 e suoi “derivati”.

Con D.G.R. 20 marzo 2025, n. 156, pubblicata in BURL n. 24 del 25 marzo 2025, sono state apportate le variazioni di bilancio in attuazione dei profili finanziari della legge.

legge regionale 17 marzo 2025, n. 3											
QUANTIFICAZIONE ONERI									MEZZI DI COPERTURA		
Articoli	SC/SK/ Mine	NFO/NVS	PQ/AQ/IE/ NF	2025	2026	2027	MISS	PROG	2025	2026	2027
2, co 1, lett a)	SC		PQ	3.267.612,13			1	11	fondo rischi per le spese legate al contenzioso		
2, co 1, lett b)	SC		PQ	727.071,24			13	1	Fondo rischi iscritto nella contabilità della Gestione Sanitaria Accentrata.		
totale				3.994.683,37	-	-					

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati legge regionale n. 3/2025

Legge regionale 14 aprile 2025, n. 4 “*Variazioni al bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Disposizioni varie*”, in BURL n. 30 del 15 aprile 2025, in vigore dal 16 aprile 2025.

È il risultato della PL n. 192 del 14 febbraio 2025, di iniziativa della Giunta regionale (D.G.R. n. 79 del 13 febbraio 2025).

L’articolo 1, dedicato alle variazioni al bilancio di previsione della Regione 2025-2027, è il frutto di numerosi emendamenti presentati in aula, alla relativa tabella della spesa. Gli importi definitivamente autorizzati sono pari ad euro 19.393.040,00 per il 2025, 5.223.960,00 per il 2026 e 3.715.040,00 per il 2027 e le tipologie dei mezzi di copertura, come esaurientemente illustrato nella RT al terzo emendamento, sono diverse a seconda della legge di autorizzazione di spesa interessata dalla variazione stessa (nuove o maggiori entrate, riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa, fondi speciali).

Numerose sono le disposizioni onerose contenute nella legge, alcune introdotte alla proposta di legge originaria, con emendamenti successivi, ma sempre accompagnate dalla relazione tecnica. L'articolo 2 reca modifiche all'articolo 9 della legge regionale 2 dicembre 2024, n. 19, relativo al contributo regionale alla finanza pubblica⁷; l'articolo 4 sostiene il Comune di Bracciano nella gestione post operativa della discarica di Cupinoro con un contributo, pari a 450.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2025-2027⁸; l'art. 5 conferisce un contributo straordinario al comune di Terracina per assicurare il trasporto con le Isole Pontine di merci, merci pericolose, carburanti e rifiuti urbani⁹; l'articolo 6 disciplina la partecipazione della Regione alla Fondazione "Latina 2032"¹⁰; l'articolo 7 promuove l'inclusione degli alunni e degli studenti con disabilità attraverso progetti

⁷ Art. 2, comma 1, lett. b) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. Al fine di assolvere al contributo regionale alla finanza pubblica, quantificato in euro 32.769.284,22, per l'anno 2025, ai sensi dell'articolo 1, comma 786, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027), nel programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti", del bilancio regionale 2025-2027, è istituito il "Fondo obiettivi di finanza pubblica".

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3 bis, pari a euro 32.769.284,22, per l'anno 2025, si provvede mediante la corrispondente riduzione, a valere sulla medesima annualità, della voce di spesa concernente il concorso regionale alla finanza pubblica, iscritta nel programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", titolo 1 "Spese correnti".

⁸ Art. 4, comma 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione nel programma 03 "Rifiuti" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", titolo 2 "Spese in conto capitale" di un'apposita voce di spesa denominata "Contributo in favore del Comune di Bracciano per gli interventi concernenti la gestione post operativa della discarica di Cupinoro", con uno stanziamento pari a euro 450.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2025-2027, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 2 "Spese in conto capitale".

⁹ Art. 5, comma 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione nel programma 03 "Trasporto per vie d'acqua" della missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", titolo 1 "Spese correnti", della voce di spesa denominata "Contributo straordinario al Comune di Terracina per assicurare il trasporto con le Isole Pontine di merci, merci pericolose, carburanti e rifiuti urbani", con uno stanziamento pari a euro 700.000,00, per l'anno 2025, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti".

¹⁰ Art. 6, comma 4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione nel programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali", titolo 1 "Spese correnti" e titolo 3 "Spese per incremento di attività finanziarie", delle seguenti voci di spesa: a) in riferimento alle spese concernenti la partecipazione alla Fondazione, della voce di spesa da iscrivere nel titolo 3 del programma 02 della missione 05, denominata: "Spese relative alla partecipazione della Regione Lazio alla Fondazione "Latina 2032"", la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 100.000,00, per l'anno 2025, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale previsto nel programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti"; b) in riferimento alle spese concernenti il funzionamento e le attività della Fondazione, della voce di spesa da iscrivere nel titolo 1 del programma 02 della missione 05, denominata: "Spese relative al funzionamento e alle attività della Fondazione "Latina 2032"", la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 150.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2025-2027, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale previsto nel programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti". Per le annualità successive al 2027, alla copertura degli oneri predetti, si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

sociali e di digitalizzazione dello spettacolo dal vivo¹¹; l'art. 13 disciplina il contrasto alla povertà alimentare attraverso la distribuzione nelle mense sociali e negli empori della solidarietà di prodotti provenienti dalla lavorazione e trasformazione del latte bufalino di origine laziale¹²; l'art. 14 promuove l'istituzione e lo svolgimento del "Premio Antonio Biondi"¹³; l'art. 15 disciplina la partecipazione della Regione all'associazione "Forum italiano per la sicurezza urbana"¹⁴; l'art. 16 attribuisce un contributo straordinario al Comune di Paliano per il recupero del complesso monumentale quale residenza di Santa Maria Goretti¹⁵; l'articolo 17 disciplina l'informazione e la comunicazione sui progetti e

¹¹ Art. 7, comma 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione nel programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", titolo 1 "Spese correnti", della voce di spesa denominata: "Spese per la realizzazione del Teatro nelle scuole: progetto sociale e digitalizzazione dello spettacolo dal vivo", il cui stanziamento, pari a euro 200.000,00, per l'anno 2025, è derivante dalla corrispondente riduzione, a valere sulla medesima annualità, dell'autorizzazione di spesa relativa al "Fondo unico regionale per lo spettacolo dal vivo", istituito ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15 (Sistema cultura Lazio: Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale) e successive modifiche, iscritto nel programma 02 della missione 05, titolo 1.

¹² Art. 13, comma 5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione nel programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare" della missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", titolo 1 "Spese correnti", della voce di spesa denominata: "Spese per la fornitura gratuita nelle mense sociali e negli empori della solidarietà di prodotti provenienti dalla lavorazione e trasformazione del latte bufalino di origine laziale", con uno stanziamento pari a euro 2.500.000,00, per l'anno 2025, derivante dalla corrispondente riduzione, a valere sulla medesima annualità, delle risorse relative al cofinanziamento regionale del POR FEASR 2021/2027, iscritte nel programma 03 "Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca" della missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", titolo 2 "Spese in conto capitale". Per gli anni successivi al 2025, si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

¹³ Art. 14, comma 4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione, nel programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", titolo 1 "Spese correnti", della voce di spesa denominata: "Sostegno regionale all'istituzione e allo svolgimento del "Premio Antonio Biondi", con uno stanziamento pari a euro 50.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2025-2027, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti". Per gli anni successivi al 2027, si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

¹⁴ Art. 15, comma 4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione nel programma 02 "Sistema integrato di sicurezza urbana" della missione 03 "Ordine pubblico e sicurezza", titolo 1 "Spese correnti", della voce di spesa denominata: "Spese relative alla partecipazione della Regione Lazio al "Forum italiano per la sicurezza urbana", con uno stanziamento pari a euro 10.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2025-2027, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti". Per gli anni successivi al 2027 si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

¹⁵ Art. 16, comma 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione nel programma 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", titolo 2 "Spese in conto capitale", della voce di spesa denominata "Contributo al Comune di Paliano per il recupero del complesso monumentale mediante la ristrutturazione del fabbricato quale residenza della Santa Maria Goretti", con uno stanziamento pari a euro 80.000,00, per l'anno 2025 ed euro 110.000,00, per l'anno 2026, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 2 "Spese in conto capitale".

programmi relativi al PNRR e sullo svolgimento dei grandi eventi¹⁶; l'articolo 18 riconosce un contributo al Comune di Velletri per il quattrocentesimo anniversario della morte del musicista Ruggero Giovannelli¹⁷; l'articolo 23 relativo alla promozione per la costituzione della Fondazione di partecipazione Alta Roma¹⁸; l'articolo 24 sostiene le attività relative alla festività di Santa Rosa presso il Comune di Viterbo¹⁹; l'articolo 29 modifica l'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25, relativo ai contributi per le imprese vivaistiche²⁰; l'articolo 31 modifica il comma 79 dell'articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12, relativo al Fondo per prevenire il dissesto finanziario dei comuni²¹; l'articolo 32 modifica l'articolo 25 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 17, relativo a disposizioni a sostegno delle iniziative di promozione culturale e dello spettacolo dal

¹⁶ Art. 17, comma 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti". Per gli anni successivi al 2025, si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

¹⁷ Art. 18, comma 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione nel programma 11 "Altri servizi generali" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", titolo 1 "Spese correnti", della voce di spesa denominata: "Contributo in favore del Comune di Velletri in occasione del quattrocentesimo anniversario della morte del musicista Ruggero Giovannelli", con uno stanziamento pari a euro 50.000,00, per l'anno 2025, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti".

¹⁸ Art. 23, comma 2. Per effetto delle disposizioni di cui al comma 1, nell'ambito del bilancio di previsione 2025-2027, le risorse concernenti il funzionamento e le attività della Fondazione Alta Roma, di cui al programma 01 "Industria, PMI, e Artigianato" della missione 14 "Sviluppo economico e competitività" titolo 1 "Spese correnti", pari a euro 500.000,00, per ciascuna annualità 2025-2027, confluiscono nel fondo per il sostegno del Sistema moda Lazio istituito ai sensi della legge regionale 9 dicembre 2021, n. 18, iscritto nel medesimo programma 01 della missione 14, titolo 1.

¹⁹ Art. 24, comma 4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione nel programma 11 "Altri servizi generali" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", titolo 1 "Spese correnti", della voce di spesa denominata: "Spese per le attività relative alla festività di Santa Rosa presso il comune di Viterbo", con uno stanziamento pari a euro 150.000,00 per l'anno 2025, derivante dalla corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui ai commi da 120 a 122 dell'articolo 13 della l.r. 22/2024, concernente il trasporto straordinario della Macchina di Santa Rosa in occasione del Giubileo della Chiesa Cattolica 2025, iscritta nel medesimo programma 11 della missione 01, titolo 1.

²⁰ Art. 29, comma 1, lett. c. Il comma 19 è sostituito dal seguente "19. Agli oneri derivanti dal comma 17 si provvede a valere sulle risorse pari a euro 1.000.000,00, per l'anno 2025, iscritte nella voce di spesa di cui al programma 03 "Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca" della missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", titolo 2 "Spese in conto capitale", ai sensi della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 28 luglio 2020, n. 38 (Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Riprogrammazione e nuove assegnazioni FSC per emergenza COVID ai sensi degli articoli 241 e 242 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Accordo Regione Lazio - Ministro per il sud e la coesione territoriale)."

²¹ Art. 31, comma 1. Dopo il comma 79 dell'articolo 1 della l.r. 12/2011, è inserito il seguente: "79-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2025, le risorse accertate, rispettivamente, in applicazione delle disposizioni di cui al comma 77 bis e a seguito dell'esercizio dei poteri di verifica e controllo da parte della commissione tecnica di supporto di cui al comma 78, lettere b) e c), sono iscritte, in entrata, nella tipologia 500 "Rimborsi e altre entrate correnti" del titolo 3 "Entrate e[tributarie] e sono devolute, in uscita, al "Fondo per il programma straordinario regionale di investimenti pubblici", istituito ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22, di cui al programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali" della missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", titolo 2 "Spese in conto capitale". Per l'anno 2025, le risorse di cui al precedente periodo sono stimate in euro 253.923,99."

vivo²²; l'articolo 34 riconosce contributi per la promozione di iniziative e manifestazioni sportive multidisciplinari sul territorio regionale²³; l'articolo 35 modifica i commi 67 e 68 dell'articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22, relativi al trattamento economico del personale delle strutture di diretta collaborazione²⁴; l'articolo 36 reca disposizioni di attuazione dell'articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, in particolare i fondi per il credito e di garanzia a favore della PMI, attivati con le risorse del PO FESR 2014-2020²⁵; l'articolo 37 disciplina i contributi ai comuni per la distribuzione

²² Art. 32, comma 1. Dopo il comma 5 dell'articolo 25 della l.r. 17/2024, sono aggiunti i seguenti:.....5 ter Per le finalità di cui al comma 5 bis, è concesso un contributo al Comune di Guidonia Montecelio, pari a euro 30.000,00, per l'anno 2025, a valere sulla voce di spesa di nuova istituzione, da iscrivere nel programma 11 "Altri servizi generali" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", titolo 1 "Spese correnti", denominata "Contributo al Comune di Guidonia Montecelio per l'organizzazione del "Fairylands Celtic Festival", il cui stanziamento, pari all'importo predetto, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti". Per gli anni successivi al 2025 si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

²³ Art. 34, comma 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'iscrizione di un'apposita voce di spesa, da iscrivere nel programma 01 "Sport e tempo libero" della missione 06 "Politiche Giovanili, sport e tempo libero", Titolo 1 "Spese correnti", denominata "Contributo per la promozione di iniziative e manifestazioni sportive multidisciplinari sul territorio regionale", il cui stanziamento, pari ad euro 150.000,00 per l'annualità 2025 è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della Missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti"

²⁴ Art. 35, comma 1. I commi 67 e 68 dell'articolo 13 della l.r. 22/2024 L.R. 30/12/2024, n. 22 - Lazio, Art. 13 - Disposizioni varie - sono sostituiti dai seguenti: 68-bis. Agli oneri derivanti dal comma 67 si provvede, entro il limite di spesa autorizzato nell'esercizio finanziario 2024 con riferimento al trattamento economico accessorio del personale delle strutture di diretta collaborazione, per complessivi euro 700.000,00, a decorrere dall'anno 2025, mediante l'integrazione della voce di spesa concernente il trattamento economico accessorio del personale delle strutture di diretta collaborazione di cui al programma 01 "Organi istituzionali" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", titolo 1 "Spese correnti" e la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti". Per gli anni successivi al 2027, si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale. 68-ter. Agli oneri derivanti dal comma 68 si provvede, entro il limite di spesa autorizzato nell'esercizio finanziario 2024 con riferimento al trattamento economico accessorio del personale delle strutture di diretta collaborazione, per complessivi euro 100.000,00, a decorrere dall'anno 2025, mediante l'integrazione della voce di spesa concernente il trattamento economico accessorio del personale delle strutture di diretta collaborazione di cui al programma 01 "Organi istituzionali" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", titolo 1 "Spese correnti" e la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti". Per gli anni successivi al 2027, si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

²⁵ Art. 36, comma 2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale 2025-2027, si provvede all'istituzione, rispettivamente, di un'apposita voce di entrata, da iscrivere nella tipologia 200 "Contributi agli investimenti" del titolo 4 "Entrate in conto capitale" e di un'apposita voce di spesa, da iscrivere nel programma 05 "Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività" della missione 14 "Sviluppo economico e competitività", titolo 2 "Spese in conto capitale", concernenti il riutilizzo per nuovi strumenti finanziari delle risorse rivenienti da strumenti finanziari della programmazione PO FESR 2014-2020, ai sensi dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1303/2013, entrambi con uno stanziamento stimato in euro 39.000.000,00, per l'anno 2025.

della stampa a livello locale²⁶; l'articolo 38 riconosce un contributo per gli organi di femminicidio, recando modifiche alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4²⁷; l'articolo 39 modifica l'articolo 16 della legge regionale 2 dicembre 2024, n. 19, relativo a disposizioni per l'emergenza abitativa di Roma Capitale²⁸; l'articolo 40 riconosce un contributo straordinario all'ASP IRL per il progetto "Aut community" relativo al centro diurno per giovani con disabilità e con disturbo dello spettro autistico²⁹; l'articolo 41 attribuisce un contributo straordinario al Comune di Gaeta per i lavori di manutenzione straordinaria degli edifici di culto di importante valore storico, artistico e culturale³⁰.

²⁶ Art. 37, comma 4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione nel programma 01 "Industria, PMI e Artigianato" della missione 14 "Sviluppo economico e competitività", titolo 1 "Spese correnti", della voce di spesa denominata: "Contributi ai comuni per il sostegno alla distribuzione della stampa a livello locale", con uno stanziamento pari a euro 150.000,00, per l'anno 2025, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti". Per gli anni successivi al 2025 si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

²⁷ Art. 38, comma 1 Agli oneri si provvede mediante l'istituzione nel programma 01 "Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", titolo 1 "Spese correnti", della voce di spesa denominata: "Contributo per gli orfani di femminicidio", la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 300.000,00, per ciascuna annualità 2025, 2026 e 2027, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1".

²⁸ Art. 39, comma 1 All'articolo 16 della legge regionale 2 dicembre 2024, n. 19, sono apportate le seguenti modifiche: "2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede: a) per euro 200.000,00 per l'anno 2025 ed euro 100.000,00, per l'anno 2026, a valere sulle risorse già iscritte sulla voce di spesa concernente il funzionamento della società Lazio Crea S.p.A., di cui al programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", titolo 1 "Spese correnti" e destinate alle medesime finalità; b) per euro 300.000,00, per l'anno 2025 ed euro 150.000,00, per l'anno 2026, mediante l'istituzione nel programma 02 "Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare" della missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", titolo 1 "Spese correnti", della voce di spesa denominata: "Contributo all'ATER del Comune di Roma per rafforzare le attività amministrative volte a fronteggiare le criticità della situazione abitativa", il cui stanziamento, pari agli importi predetti, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nella voce di spesa concernente il funzionamento della società Lazio Crea S.p.A., iscritta nel programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", titolo 1 "Spese correnti".

²⁹ Art. 40, comma 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione nel programma 07 "Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", titoli 1 "Spese correnti" e 2 "Spese in conto capitale", delle seguenti voci di spesa: a) "Contributo straordinario all'Asp "Istituti Riuniti del Lazio (IRL) per il progetto "Aut community" relativo al centro diurno per i giovani con disabilità e con disturbo dello spettro autistico - parte corrente", con uno stanziamento pari a euro 280.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2025-2027, derivante dalla corrispondente riduzione, a valere sulle medesime annualità, delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti"; b) "Contributo straordinario all'Asp "Istituti Riuniti del Lazio (IRL) per il progetto "Aut community" relativo al centro diurno per i giovani con disabilità e con disturbo dello spettro autistico - parte in conto capitale", con uno stanziamento, pari a euro 50.000,00, per l'anno 2025 ed euro 100.000,00, per ciascuna annualità 2026 e 2027, derivante dalla corrispondente riduzione, a valere sulle medesime annualità, delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese in conto capitale".

³⁰ Art. 41, comma 2. Il contributo di cui al comma 1, pari a complessivi euro 220.000,00, per l'anno 2025, è destinato: a) per euro 140.000,00, agli interventi di rifacimento del pacchetto di finitura dei terrazzi di copertura della Chiesa di Santa Maria di Porto Salvo; b) per euro 80.000,00, agli interventi di ristrutturazione della facciata della Chiesa di San

Dall'attuazione dell'articolo 8, in materia di cinema e audiovisivo; articolo 9 in materia di società controllate; articolo 26 sui requisiti per ottenere icontributi straordinari alle Federazioni sportive riconosciute dal CONI e articolo 27 in merito al sostegno degli interventi per la promozione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare delle ASP, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Con D.G.R. 23 maggio 2025, n. 384, pubblicata in BURL n. 43 del 29 maggio 2025, sono state apportate le variazioni di bilancio in attuazione dei profili finanziari della legge.

Carlo Borromeo. Comma 3 Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione nel programma 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", titolo 2 "Spese in conto capitale", della voce di spesa denominata "Contributo al Comune di Gaeta per i lavori di manutenzione straordinaria degli edifici di culto di importante valore storico, artistico e culturale", con uno stanziamento pari a euro 220.000,00, per l'anno 2025, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 2 "Spese in conto capitale".

legge regionale 14 aprile 2025, n. 4											
QUANTIFICAZIONE ONERI									MEZZI DI COPERTURA		
Articoli	SC/SK/SF/ Mine	NFO/NVS	PQ/AQ/H/NF	2025	2026	2027	MISS	PROG	2025	2026	2027
1	SC/SK		PQ	19.393.040,00	5.223.960,00	3.715.040,00			VVBB	VVBB	VVBB
2	SC	NFO	PQ	32.769.284,22			20	3	DB		
4	SK	NVS	PQ	450.000,00	450.000,00	450.000,00	9	3	Fondo speciale di parte capitale	Fondo speciale di parte capitale	Fondo speciale di parte capitale
5	SC	NVS	PQ	700.000,00			10	3	Fondo speciale di parte corrente		
6	SF	NVS	PQ	100.000,00			5	2	Fondo speciale di parte corrente		
6	SC	NVS	PQ	150.000,00	150.000,00	150.000,00	5	2	Fondo speciale di parte corrente	Fondo speciale di parte corrente	Fondo speciale di parte corrente
7	SC	NVS	PQ	200.000,00			5	2	DB		
8			IF								
9			IF								
13	SC	NVS	PQ	2.500.000,00			16	1	cofinanziamento POR FEASR 2021/2027		
14	SC	NVS	PQ	50.000,00	50.000,00	50.000,00	5	2	Fondo speciale di parte corrente		
15	SC	NVS	PQ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3	2	Fondo speciale di parte corrente		
16	SK	NVS	PQ	80.000,00	110.000,00		1	11	Fondo speciale di parte capitale		
17	SC	NVS	PQ	100.000,00			1	11	Fondo speciale di parte corrente		
18	SC	NVS	PQ	50.000,00			1	11	Fondo speciale di parte corrente		
23	SC		PQ	500.000,00	500.000,00	500.000,00	14	1	riduzione precedenti autorizzazioni spesa		
24	SC	NVS	PQ	150.000,00			1	11	riduzione precedenti autorizzazioni spesa		
26			IF								
27	SK		PQ	200.000,00	1.150.000,00	900.000,00			rimodulazione precedenti stanziamenti		
29	SK	NVS	PQ	1.000.000,00			16	3	Fondi di Stato e/o comunitari		
31	SK	NVS	PQ	253.923,99			18	1	nuove o maggiori entrate		
32	SC	NVS	PQ	30.000,00			1	11	Fondo speciale di parte corrente		
34	SC	NVS	PQ	150.000,00			6	1	Fondo speciale di parte corrente		
35	SC		PQ	800.000,00	800.000,00	800.000,00	1	1	Fondo speciale di parte corrente		
36	SK	NVS	PQ	39.000.000,00			14	5	Fondi di Stato e/o comunitari		
37	SC	NVS	PQ	150.000,00			14	1	Fondo speciale di parte corrente		
38	SC	NVS	PQ	300.000,00	300.000,00	300.000,00	12	1	Fondo speciale di parte corrente	Fondo speciale di parte corrente	Fondo speciale di parte corrente
39	SC		PQ	200.000,00	100.000,00		1	3	DB	DB	
39	SC	NVS	PQ	300.000,00	150.000,00		8	2	DB	DB	
40	SC	NVS	PQ	280.000,00	280.000,00	280.000,00	12	7	Fondo speciale di parte corrente	Fondo speciale di parte corrente	Fondo speciale di parte corrente
40	SK	NVS	PQ	50.000,00	100.000,00	100.000,00	12	7	Fondo speciale di parte capitale	Fondo speciale di parte capitale	Fondo speciale di parte capitale
41	SK	NVS	PQ	220.000,00			5	1	Fondo speciale di parte capitale		
totale				100.136.248,21	9.373.960,00	7.255.040,00					

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati legge regionale n. 4/2025

Legge regionale 29 aprile 2025, n. 5 “*Osservatorio regionale per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze. Interventi per la prevenzione delle dipendenze*”, in BURL n. 35 del 2 maggio 2025, in vigore dal 3 maggio 2025.

È il risultato della PL n. 70 del 6 settembre 2023, di iniziativa consiliare.

L'articolo 7 individua gli oneri finanziari riguardanti la Giornata regionale sulle dipendenze e le attività di prevenzione delle dipendenze nelle scuole e nelle istituzioni formative³¹.

Esauriente è la RT che accompagna la PL, nella stima degli oneri finanziari.

Con D.G.R. 23 maggio 2025, n. 385, pubblicata in BURL n. 43 del 29 maggio 2025, sono state apportate le variazioni di bilancio in attuazione dei profili finanziari della legge.

legge regionale 29 aprile 2025, n. 5											
QUANTIFICAZIONE ONERI									MEZZI DI COPERTURA		
Articoli	SC/SK/ Mine	NFO/NVS	PQ/AQ/1E/ NF	2025	2026	2027	MISS	PROG	2025	2026	2027
7	SC	NVS	PQ	100.000,00	100.000,00	100.000,00	12	4	Fondo speciale di parte corrente	Fondo speciale di parte corrente	Fondo speciale di parte corrente
totale				100.000,00	100.000,00	100.000,00					

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati legge regionale n. 5/2025

³¹ Art. 7 (Disposizioni finanziarie)

Comma 1. Agli oneri derivanti dagli articoli 4 e 5, relativi, rispettivamente, la Giornata regionale sulle dipendenze e le attività di prevenzione delle dipendenze nelle scuole e nelle istituzioni formative, si provvede mediante l'istituzione nel programma 04 “Interventi per soggetti a rischio di “esclusione sociale” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata “Spese per la prevenzione e il contrasto alle dipendenze”, con uno stanziamento pari a euro 100.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2025-2027, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”. Per gli anni successivi al 2027, alla copertura degli oneri predetti si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

Comma 2. All'attuazione degli interventi della presente legge possono concorrere le risorse di cui alle disposizioni di seguito elencate, nei limiti delle rispettive autorizzazioni di spesa previste nell'ambito della legge annuale di stabilità regionale: a) legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio) e successive modifiche, di cui al programma 04 “Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 1 “Spese correnti”; b) legge regionale 5 agosto 2013, n. 5 (Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico (GAP)) e successive modifiche, di cui al programma 04 “Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 1 “Spese correnti”.

Legge regionale 14 maggio 2025, n. 6 “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Ulteriori disposizioni”, in BURL n. 39 del 15 maggio 2025, in vigore dal 16 maggio 2025.

È il risultato della PL n. 199 del 7 aprile 2025, di iniziativa della Giunta regionale (D.G.R. n. 206 del 3 aprile 2025).

L'articolo 2 individua gli oneri finanziari per un importo complessivo pari ad euro 2.426.019,02³².

L'articolo 4, frutto di un successivo emendamento, accompagnato dalla RT che ne attesta l'invarianza finanziaria, interviene sulle previgenti disposizioni legislative relative alle strutture residenziali per studenti universitari e alla creazione di un centro per la ricerca e la formazione scientifica.

Con D.G.R. 13 maggio 2025, n. 326, pubblicata in BURL n. 38 del 13 maggio 2025, sono state apportate le variazioni di bilancio in attuazione dei profili finanziari della legge.

legge regionale 14 maggio 2025, n. 6											
QUANTIFICAZIONE ONERI									MEZZI DI COPERTURA		
Articoli	SC/SK/ Mine	NFG/NVS	PQ/AQ/IE/ NF	2025	2026	2027	MISS	PROG	2025	2026	2027
2, co 1, lett. a)	SC		PQ	1.221.767,95			1	11	Fondo rischi per le spese legate al contenzioso		
2, co 1, lett. b)	SC		PQ	1.148.417,20			1	11	All T DGR 204 3 aprile 2025 Accantonamento Risultato amm.ne presunto - Fondo rischi per le spese legate al contenzioso		
2, co 1, lett. c)	SC		PQ	55.833,87			13	1	DB		
4, co 3			IF								
totale				2.426.019,02	-	-					

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati legge regionale n. 6/2025

³² Art. 2, comma 1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, quantificati in euro 2.426.019,02, per l'anno 2025, si provvede: a) per euro 1.221.767,95, mediante l'integrazione del programma 11 “Altri servizi generali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, a valere sulla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, per l'anno 2025, nel fondo rischi per le spese legate al contenzioso previsto nel programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”; b) per euro 1.148.417,20, mediante l'integrazione del programma 11 “Altri servizi generali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, a valere sulle risorse accantonate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto previsto nell'Allegato T alla deliberazione della Giunta regionale del 3 aprile 2025, n. 204 (Variazioni del bilancio regionale 2025-2027, conseguenti alla deliberazione della Giunta regionale concernente il riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2024, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche, e in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 42, commi da 9 a 11, del medesimo d.lgs. n. 118/2011), in relazione al fondo rischi per le spese legate al contenzioso; c) per euro 55.833,87, a valere sulle risorse previste nel programma 01 “Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA” della missione 13 “Tutela della salute”, titolo 1 “Spese correnti”, relative al fondo rischi iscritto nella contabilità della Gestione sanitaria accentrata.

Legge regionale 26 giugno 2025, n. 7 “Interventi a favore dei soggetti affetti dalla malattia celiaca e dalla sua variante dermatite erpetiforme”, in BURL n. 52 del 1° luglio 2025, in vigore dal 2 luglio 2025.

È il risultato della PL n. 139 del 1° marzo 2024, di iniziativa consiliare.

L’articolo 15, commi 1 e 2, recano le disposizioni finanziarie degli interventi a favore delle persone affette da celiachie o dalla dermatite erpetiforme, con invarianza finanziaria per quanto riguarda l’aggiornamento professionale del personale sanitario, di cui al comma 3³³.

La stima degli oneri viene rappresentata nella RT.

Con D.G.R. 31 luglio 2025, n. 655, pubblicata in BURL n. 64 del 5 agosto 2025, sono state apportate le variazioni di bilancio in attuazione dei profili finanziari della legge.

legge regionale 26 giugno 2025, n. 7											
QUANTIFICAZIONE ONERI									MEZZI DI COPERTURA		
Articoli	SC/SK/ Mine	NFO/NVS	PQ/AQ/IF/ NF	2025	2026	2027	MISS	PROG	2025	2026	2027
15, co 1	SC	NFO	PQ	400.000,00	150.000,00	150.000,00	12	7	Fondo speciale di parte corrente	Fondo speciale di parte corrente	Fondo speciale di parte corrente
15, co 2	SC	NVS	PQ	100.000,00	100.000,00	100.000,00	16	1	Fondo speciale di parte corrente	Fondo speciale di parte corrente	Fondo speciale di parte corrente
15, co 3			IF								
totale				500.000,00	250.000,00	250.000,00					

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati legge regionale n. 7/2025

³³ Art. 15 (Disposizioni finanziarie)

Comma 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, ad eccezione di quelli di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f) e all’articolo 7, si provvede mediante l’istituzione nel programma 07 “Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari sociali” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 1 “Spese correnti”, del “Fondo per gli interventi a favore dei soggetti affetti dalla malattia celiaca e dalla sua variante dermatite erpetiforme”, con uno stanziamento pari a euro 400.000,00, per l’anno 2025 ed euro 150.000,00, per ciascuna annualità 2026 e 2027, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”. Per gli anni successivi al 2027, si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

Comma 2. Agli oneri derivanti dall’articolo 2, comma 1, lettera f), si provvede mediante l’istituzione nel programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare” della missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata: “Spese in favore del settore agricolo per incentivare la produzione, la trasformazione e la commercializzazione dei cereali senza glutine da destinare al consumo”, con uno stanziamento pari a euro 100.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2025-2027, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”. Per gli anni successivi al 2027, si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

Comma 3. All’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 7, relativo all’aggiornamento professionale del personale sanitario, si provvede, senza oneri carico del bilancio regionale, a valere sulle risorse del Servizio sanitario regionale, iscritte nel programma 01 “Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA” della missione 13 “Tutela della salute”, titolo 1 “Spese correnti”.

Legge regionale 1 luglio 2025, n. 8 “*Modifiche all'articolo 23, comma 8, della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23 relativo a disposizioni per promuovere la realizzazione delle attività per le celebrazioni del giubileo 2025 e alla legge regionale 1 dicembre 2000, n. 30 (riconoscimento del diritto, per le piccole derivazioni di utilizzare e derivare acque sotterranee divenute pubbliche ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e proroga della durata delle utenze relative alle piccole derivazioni) e successive modifiche*”, in BURL n. 53 del 3 luglio 2025, in vigore dal 4 luglio 2025.

È il risultato della PL n. 210 del 26 maggio 2025 di iniziativa consiliare.

L'articolo 3 pone una clausola di invarianza finanziaria³⁴.

Nella RT alla PL vengono chiariti i motivi dell'assenza di nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale. La modifica della data entro la quale dovranno attuarsi le attività funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025, ai sensi dell'articolo 23, commi da 8 a 10, della l.r. n. 23/2023, opera a invarianza di spesa, a valere sulle risorse già stanziati nel bilancio regionale 2025-2027.

legge regionale 1 luglio 2025, n. 8											
QUANTIFICAZIONE ONERI									MEZZI DI COPERTURA		
Articoli	SC/SK/ Mine	NFO/NVS	PQ/AQ/IE/ NF	2025	2026	2027	MISS	PROG	2025	2026	2027
3			IF								
totale				-	-	-					

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati legge regionale n. 8/2025

Legge regionale 3 luglio 2025, n. 9 “*Variazioni al bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Disposizioni varie*”, in BURL n. 55 dell'8 luglio 2025, in vigore dal 9 luglio 2025.

È il risultato della PL n. 213 del 3 giugno 2025, di iniziativa della Giunta regionale (D.G.R. n. 408 del 30 maggio 2025).

Con l'articolo 1 sono autorizzate le variazioni al bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027, per un importo pari ad euro 13.214.322,56 nel 2025, 3.906.918,74 nel 2026 e 8.538.417,10 nel 2027.

Come chiarito nella RT sono stati recuperati complessivi euro 12.677.322,56 con vincolo di destinazione non utilizzati a seguito della scadenza dei termini previsti dalle rispettive

³⁴ Art. 3, comma 1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

disposizioni normative in materia, precedentemente assegnati a Lazio Innova S.p.A. (per euro 11.051.960,00), e LazioCrea S.p.A. (per euro 1.625.362,56).

Le altre disposizioni onerose sono: l'articolo 2 sulla partecipazione all'Associazione "Vie e cammini di Francesco"³⁵; l'articolo 3 sui contributi per l'acquisto e l'adeguamento di veicoli da adibire al servizio taxi per persone con disabilità con mobilità ridotta³⁶ e l'articolo 5 riguardante attività dell'*advisor* a supporto dell'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario³⁷.

Riguardo alle disposizioni finanziarie da ultimo citate, nella RT viene chiarito che la stima degli oneri di parte corrente, pari a euro 721.000,00 per l'annualità 2025 e a euro 121.000,00 per il 2026, tiene conto di quanto previsto nell'ambito dell'ultimo contratto sottoscritto tra la Regione Lazio con la società KPMG Advisory S.p.a in data 16 febbraio 2023, in esito

³⁵ Art. 2, comma 4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione nel programma 11 "Altri servizi generali" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", titolo 1 "Spese correnti" e titolo 3 "Spese per incremento di attività finanziarie", delle seguenti voci di spesa: a) in riferimento alle spese concernenti la partecipazione alla costituzione, quale socio fondatore, all'Associazione, della voce di spesa, da iscrivere nel titolo 3 del programma 11 della missione 01, denominata: "Spese per la partecipazione della Regione Lazio all'Associazione "Vie e cammini di Francesco"", il cui stanziamento, pari a euro 30.000,00, per l'anno 2025, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale previsto nel programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti"; b) in riferimento alle spese concernenti la quota associativa annuale, della voce di spesa obbligatoria da iscrivere nel titolo 1 del programma 11 della missione 01, denominata "Spese per la quota associativa relativa all'Associazione "Vie e cammini di Francesco"", il cui stanziamento, stimato in euro 40.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2025-2027, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale previsto nel programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti".

³⁶ Art. 3, comma 4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione nel programma 01 "Industria, PMI e Artigianato" della missione 14 "Sviluppo economico e competitività", titolo 2 "Spese in conto capitale", della voce di spesa denominata: "Contributi per l'acquisto e l'adeguamento di veicoli da adibire al servizio taxi per persone con disabilità con mobilità ridotta", con uno stanziamento pari a euro 2.500.000,00, per l'anno 2025, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 2 "Spese in conto capitale".

³⁷ Art. 5, comma 1. Al fine di consentire l'iscrizione nel bilancio regionale delle spese concernenti i servizi professionali diretti a supportare la Regione nelle attività connesse al raggiungimento degli obiettivi di risanamento dei conti, riorganizzazione e riqualificazione dei servizi sanitari regionali, nel rispetto del Piano di rientro di cui alle deliberazioni della Giunta regionale 12 febbraio 2007, n. 66 (Approvazione del "Piano di Rientro" per la sottoscrizione dell'Accordo tra Stato e Regione Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 180, della Legge 311/2004), 6 marzo 2007, n. 149 (Presa d'atto dell'Accordo Stato Regione Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, sottoscritto il 28 febbraio 2007. Approvazione del "Piano di rientro") e 26 giugno 2020, n. 406 (Presa d'atto e recepimento del Piano di rientro denominato "Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021" adottato con il Decreto del Commissario ad acta n. 81 del 25 giugno 2020 ai fini dell'uscita dal commissariamento), nel programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria" della missione 13 "Tutela della salute", titolo 1 "Spese correnti", è istituita la voce di spesa denominata "Spese per le attività dell'*advisor* a supporto dell'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario", con uno stanziamento pari a euro 721.000,00, per l'anno 2025 ed euro 121.000,00, per l'anno 2026. Comma 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti".

all'aggiudicazione della gara a procedura aperta ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento dei Servizi di *advisory* contabile per le regioni sottoposte ai piani di rientro.

Il contratto ha ad oggetto i servizi professionali diretti a supportare l'Amministrazione sottoposta al piano di rientro nelle attività connesse al raggiungimento degli obiettivi di risanamento dei conti, riorganizzazione e riqualificazione dei servizi sanitari regionali interessati, nelle seguenti macroaree:

- a) *advisory* contabile: aspetti relativi al miglioramento contabile;
- b) *advisory* per la formazione del personale: formazione del personale dirigente e non dirigente della struttura amministrativa regionale; implementazione di un modello di governo degli enti del Servizio Sanitario Regionale da parte della struttura amministrativa regionale.

Il contratto, della durata di 36 mesi dalla sua sottoscrizione, ha previsto un importo massimo per la prestazione stabilito in complessivi euro 1.771.440,00 IVA esclusa (totale, complessivi euro 2.161.156,80, con IVA al 22% inclusa), suddivisi nelle annualità dal 2023 al 2026. Per quel che concerne gli importi previsti sulle annualità 2025 e 2026, questi ammontano, rispettivamente, a 720.385,60 e 120.064,27 euro.

Con D.G.R. 10 luglio 2025, n. 603, pubblicata in BURL n. 58 del 17 luglio 2025, sono state apportate le variazioni di bilancio in attuazione dei profili finanziari della legge.

legge regionale 3 luglio 2025, n. 9											
QUANTIFICAZIONE ONERI									MEZZI DI COPERTURA		
Articoli	SC/SK/SF /Mine	NFO/NVS	PQ/AQ/II/ NF	2025	2026	2027	MISS	PROG	2025	2026	2027
1			PQ	13.214.322,56	6.126.918,74	8.538.417,10					
2, co 4, lett. a)	SF	NVS	PQ	30.000,00			1	11	Fondo speciale di parte corrente		
2, co 4, lett. b)	SC	NVS	PQ	40.000,00	40.000,00	40.000,00	1	11	Fondo speciale di parte corrente	Fondo speciale di parte corrente	Fondo speciale di parte corrente
3	SK	NVS	PQ	2.500.000,00			14	0	Fondo speciale di parte capitale		
5	SC	NVS	PQ	721.000,00	121.000,00		13	7	Fondo speciale di parte corrente	Fondo speciale di parte corrente	
totale				16.505.322,56	6.287.918,74	8.578.417,10					

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati legge regionale n. 9/2025

Legge regionale 3 luglio 2025, n. 10 “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche”, in BURL n. 55 dell’8 luglio 2025, in vigore dal 9 luglio 2025

È il risultato della PL n. 214 del 3 giugno 2025, di iniziativa della Giunta regionale (D.G.R. n. 407 del 30 maggio 2025).

L’articolo 1 quantifica in euro 186.507,73 l’importo dei debiti fuori bilancio riconosciuti da sentenze esecutive per l’anno 2025.

L’articolo 2, comma 1, ne dispone la copertura finanziaria³⁸.

Con D.G.R. 10 luglio 2025, n. 604, pubblicata in BURL n. 58 del 17 luglio 2025, sono state apportate le variazioni di bilancio in attuazione dei profili finanziari della legge.

legge regionale 3 luglio 2025, n. 10											
QUANTIFICAZIONE ONERI									MEZZI DI COPERTURA		
Articoli	SC/SK/ Mine	NFO/NVS	PQ/AQ/IE/ NF	2025	2026	2027	MISS	PROG	2025	2026	2027
2, co 1, lett. a)	SC		PQ	96.077,23			1	11	Fondo rischi per le spese legate al contenzioso		
2, co 1, lett. a)	SC		PQ	17.484,47			13	7	Fondo rischi per le spese legate al contenzioso		
2, co 1, lett. b)	SC		PQ	72.946,03			1	11	All T DGR 204 3 aprile 2025 Accantonamento Risultato amm.ne presunto - Fondo rischi per le spese legate al contenzioso		
totale				186.507,73	-	-					

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati legge regionale n. 10/2025

³⁸ Art. 2, comma 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in euro 186.507,73, per l'anno 2025, si provvede: a) per complessivi euro 113.561,70, mediante l'integrazione, rispettivamente, per euro 96.077,23, del programma 11 “Altri servizi generali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti” e per euro 17.484,47, del programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria” della missione 13 “Tutela della salute”, titolo 1 “Spese correnti” e la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, per l'anno 2025, nel fondo rischi per le spese legate al contenzioso di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”; b) per euro 72.946,03, mediante l'integrazione del programma 11 “Altri servizi generali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, a valere sulle risorse accantonate nel risultato di amministrazione rappresentate nell'elenco analitico di cui all'Allegato T alla deliberazione della Giunta regionale del 3 aprile 2025, n. 204 (Variazioni del bilancio regionale 2025-2027, conseguenti alla deliberazione della Giunta regionale concernente il riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2024, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche, e in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 42, commi da 9 a 11, del medesimo d.lgs. n. 118/2011), in relazione al fondo rischi per le spese legate al contenzioso.

Legge regionale 3 luglio 2025, n. 11 *“Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche”*, in BURL n. 55 dell’8 luglio 2025, in vigore dal 9 luglio 2025.

È il risultato della PL n. 212 del 3 giugno 2025, di iniziativa della Giunta regionale (D.G.R. n. 404 del 30 maggio 2025).

L’articolo 1 quantifica in euro 1.430.896,06 l’importo dei debiti fuori bilancio riconosciuti da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, per l’anno 2025.

L’articolo 2 ne dispone la relativa copertura finanziaria³⁹.

La RT chiarisce che il riconoscimento trova fondamento nella pertinenza della spesa a specifiche utilità per l’ente come rimandando all’analisi delle posizioni debitorie, riportata nella relazione illustrativa dell’ Assessore al bilancio e alla programmazione economica, dalla quale emergono le motivazioni che hanno determinato l’insorgenza delle posizioni debitorie fuori bilancio (incarichi di rappresentanza legale e di difesa per la costituzione in giudizio con il patrocinio facoltativo dell’Avvocatura Generale dello Stato; comunicazioni inviate tramite file, per il sistema di rilevazione dati statistici in ambito turistico; impiego di personale dell’Arma dei Carabinieri – Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari nell’ambito delle materie di competenza regionale; spese di funzionamento della Scuola d'arte cinematografica Gian Maria Volontè; la riqualificazione degli ex lavoratori Almamiva Contact S.p.a).

Con D.G.R. 10 luglio 2025, n. 605, pubblicata in BURL n. 58 del 17 luglio 2025, sono state apportate le variazioni di bilancio in attuazione dei profili finanziari della legge.

³⁹ Art. 2, comma 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in complessivi euro 1.430.896,06, per l’anno 2025, si provvede mediante la riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025- 2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti” e la corrispondente integrazione, rispettivamente: a) per euro 388.113,00, del programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato” e per euro 58.667,05, del programma 11 “Altri servizi generali”, entrambi della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”; b) per euro 7.105,28, del programma 01 “Sviluppo e la valorizzazione del turismo” della missione 07 “Turismo”, titolo 1 “Spese correnti”; c) per euro 900.000,00, del programma 01 “Sistema di protezione civile” della missione 11 “Soccorso civile”, titolo 1 “Spese correnti”; d) per euro 77.010,73, del programma 02 “Formazione professionale” della missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, titolo 1 “Spese correnti”.

legge regionale 3 luglio 2025, n. 11											
QUANTIFICAZIONE ONERI									MEZZI DI COPERTURA		
Articoli	SC/SK/ Mine	NFO/NVS	PQ/AQ/IE/ NF	2025	2026	2027	MISS	PROG	2025	2026	2027
2, co 1, lett. a)	SC		PQ	388.113,00			1	3	Fondo speciale di parte corrente		
2, co 1, lett. a)	SC		PQ	58.667,05			1	11	Fondo speciale di parte corrente		
2, co 1, lett. b)	SC		PQ	7.105,28			7	1	Fondo speciale di parte corrente		
2, co 1, lett. c)	SC		PQ	900.000,00			11	1	Fondo speciale di parte corrente		
2, co 1, lett. d)	SC		PQ	77.010,73			15	2	Fondo speciale di parte corrente		
totale				1.430.896,06	-	-					

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati legge regionale n. 11/2025

Legge regionale 30 luglio 2025, n. 12 “Semplificazioni e misure incentivanti il governo del territorio”, in BURL n. 63 del 31 luglio 2025, in vigore dal 1° agosto 2025

È il risultato della PL n. 171 del 9 agosto 2024, di iniziativa della Giunta regionale (D.G.R. n. 668 dell’8 agosto 2024).

La legge, all’articolo 16, reca modifiche alla legge regionale 27 maggio 2008, n. 6 in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia.

Tali modifiche sono onerose⁴⁰. Esse, introdotte con un emendamento, sono accompagnate dalla RT che stima gli oneri finanziari derivanti dalla istituzione della banca dati regionale pubblica per la registrazione degli interventi di efficientamento energetico.

Viene chiarito che lo stanziamento della banca dati regionale pubblica per la registrazione degli interventi di efficientamento energetico effettuati sugli edifici, è pari a euro 100.000,00, per il 2025, quale limite delle risorse in conto capitale autorizzate sviluppo di un software adatto allo scopo, e pari a euro 20.000,00, per ciascuna annualità 2026 e 2027, quale limite delle risorse di parte corrente autorizzate per le consequenziali attività di assistenza e

⁴⁰ Art. 16, comma 1. Alla l.r. 6/2008 sono apportate le seguenti modifiche: [...]

Lett c) dopo il comma 2 dell’articolo 19 è aggiunto il seguente: “2 bis. Agli oneri derivanti dall’istituzione della banca dati regionale pubblica per la registrazione degli interventi di efficientamento energetico effettuati sugli edifici di cui all’articolo 5, comma 4 ter, si provvede mediante l’istituzione nel programma 02 “Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare” della missione 08 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa” di due apposite voci di spesa: a) “Spese per la banca dati regionale per la registrazione degli interventi di efficientamento energetico - parte corrente”, con uno stanziamento pari a euro 20.000,00, per ciascuna annualità 2026 e 2027, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”; per gli anni successivi al 2027, si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale; b) “Spese per la banca dati regionale per la registrazione degli interventi di efficientamento energetico”, con uno stanziamento pari a euro 100.000,00, per l’anno 2025, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2 “Spese in conto capitale”.”.

manutenzione (pari al 20% della spesa in conto capitale). Nel complesso, con la copertura finanziaria prevista si intendono garantire le fasi che, generalmente, riguardano la realizzazione di una banca dati informatica (progettazione, sviluppo, collaudo, messa in esercizio, manutenzione correttiva, manutenzione adeguativa e migliorativa, manutenzione evolutiva, estrazione ed elaborazione dati, ecc.), che potranno essere gestite da LazioCrea S.p.A.

Con D.G.R. 11 settembre 2025, n. 779, pubblicata in BURL n. 77 del 18 settembre 2025, sono state apportate le variazioni di bilancio in attuazione dei profili finanziari della legge.

legge regionale 30 luglio 2025, n. 12											
QUANTIFICAZIONE ONERI									MEZZI DI COPERTURA		
Articoli	SC/SK/ Mine	NFO/NVS	PQ/AQ/IE/ NF	2025	2026	2027	MISS	PROG	2025	2026	2027
16, co 1, lett. a)	SC	NVS	PQ		20.000,00	20.000,00	8	2		Fondo speciale di parte corrente	Fondo speciale di parte corrente
16, co 1, lett. b)	SK	NVS	PQ	100.000,00			8	2	Fondo speciale di parte capitale		
totale				100.000,00	20.000,00	20.000,00					

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati legge regionale n. 12/2025

Legge regionale 8 agosto 2025, n. 14 “Assestamento delle previsioni di bilancio 2025-2027”, in BURL n. 66, SO n. 2 del 12 agosto 2025, in vigore dal 13 agosto 2025

È il risultato della PL n. 216 del 27 giugno 2025, di iniziativa della Giunta regionale (D.G.R. n. 501 del 26 giugno 2025).

La RT spiega nel dettaglio gli emendamenti alle variazioni di bilancio di cui agli articoli 2 e 3, della legge di assestamento, conseguenti al giudizio di parifica della Corte dei conti, di cui alla deliberazione n. 87/2025/PARI.

L’articolo 2, relativo alla copertura dei fondi di dotazione negativi delle Aziende sanitarie, disciplinata dall’articolo 5 della legge regionale n. 13/2024, prevede che l’importo di euro 91.091.000,00 accantonati per l’anno 2026 nel risultato di amministrazione (voce “altri accantonamenti” rendiconto generale Regione Lazio 2024), siano “liberati” dal capitolo H13931 (fondi di dotazione negativi delle Aziende sanitarie) e fatti confluire in eguale misura (euro 45.545.500,00) sui capitoli dedicati ai fondi speciali a copertura dei provvedimenti legislativi di parte corrente (T28501) e di parte capitale (T27501) nell’annualità 2026.

L’articolo 3 disciplina le variazioni conseguenti ai risultati della gestione del rendiconto 2024, di ripiano integrale del disavanzo di parte corrente, le cui quote residuali (euro

80.036.560,87 per il 2025 e 36.836.560,87 per il 2026 e il 2027) confluiscono nel capitolo dedicato al fondo speciale a copertura dei provvedimenti legislativi di parte corrente (T28501)⁴¹.

legge regionale 8 agosto 2025, n. 14						
QUANTIFICAZIONE ONERI				MEZZI DI COPERTURA		
Articoli	2025	2026	2027	2025	2026	2027
2, co 2		45.545.500,00			VVBB spostamento risorse a valere sul capitolo T27501 (M20 P03)	
2, co 2		45.545.500,00			VVBB spostamento risorse a valere sul capitolo T28501 (M20 P03)	
3, co 2	43.018.280,87	18.418.280,44	23.418.280,44	VVBB spostamento risorse a valere sul capitolo T27501 (M20 P03)	VVBB spostamento risorse a valere sul capitolo T27501 (M20 P03)	VVBB spostamento risorse a valere sul capitolo T27501 (M20 P03)
3, co 2	37.018.280,00	18.418.280,44	13.418.280,43	VVBB spostamento risorse a valere sul capitolo T28501 (M20 P03)	VVBB spostamento risorse a valere sul capitolo T28501 (M20 P03)	VVBB spostamento risorse a valere sul capitolo T28501 (M20 P03)
totale	80.036.560,87	127.927.560,88	36.836.560,87			

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati legge regionale n. 14/2025

Legge regionale 8 agosto 2025, n. 15 “*Variazioni al bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Disposizioni varie*”, in BURL n. 66, SO n. 2 del 12 agosto 2025, in vigore dal 13 agosto 2025.

È il risultato della PL n. 217 del 27 giugno 2025, di iniziativa della Giunta regionale (D.G.R. n. 520 del 26 giugno 2025).

L’articolo 1 dispone le variazioni al bilancio di previsione 2025-2027, per un importo complessivo pari ad euro 54.267.250,00 per il 2025, 32.198.250,00 per il 2026 e 12.073.000,00 per il 2027, coperte, come rappresentato nella RT, mediante prelevamento dai fondi speciali, di parte corrente e in conto capitale e riduzione precedenti autorizzazioni di spesa.

L’articolo 2 dispone le variazioni al bilancio di previsione della Regione Lazio 2025-2027, a valere sulle risorse concernenti la quota del gettito della manovra fiscale regionale di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)” e successive modifiche⁴².

⁴¹ Come da RT “la quota residuale pari ad euro 21.647.732,63, per l’anno 2028 sarà effettuata nella successiva legge di previsione finanziario”.

⁴² Art. 2, comma 2. Per effetto delle variazioni di bilancio di cui al comma 1 e nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 2, commi 80 e 80 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010) e successive modifiche, le risorse pari a euro 91.091.000,00, per l’anno

Tra le “disposizioni varie”, gli articoli di seguito indicati contengono oneri finanziari.

Articolo 8, che disciplina la costituzione, funzionamento e finanziamento della Fondazione da istituire ai sensi dell’articolo 11 ter del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, relativo al sostegno alla ricerca clinica e traslazionale⁴³; articolo 9, che prevede una indennità una tantum in favore dei dirigenti

2025, iscritte nella tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati” del titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”, del bilancio regionale 2025-2027, sono destinate, a valere sulla medesima annualità: a) per euro 30.000.000,00, a copertura del provvedimento legislativo concernente gli interventi relativi all’acquisizione dei complessi aziendali operanti nei settori sanitari ai sensi dell’articolo 11 ter del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 (Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, a valere sulla voce di spesa di nuova istituzione di cui al programma 05 “Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari” della missione 13 “Tutela della salute”, titolo 2 “Spese in conto capitale”; b) per euro 48.000.000,00, a integrale copertura del contributo una tantum in favore delle strutture private accreditate a ristoro dei costi fissi sostenuti a seguito di eventuali sospensioni di attività ordinarie disposte nell’anno 2021 in funzione dell’andamento dell’emergenza da COVID-19, previsto ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 5 giugno 2024, n. 9 (Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Disposizioni varie), a valere sulla voce di spesa di cui al programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria” della missione 13 “Tutela della salute”, titolo 1 “Spese correnti”; c) per euro 3.000.000,00, a integrazione dell’autorizzazione di spesa relativa alla legge regionale 30 marzo 1992, n. 29 (Norme per l’attuazione del diritto allo studio) e successive modifiche, con particolare riferimento agli interventi in favore degli alunni con difficoltà nella comprensione e produzione del linguaggio che necessitano di metodiche di Comunicazione aumentativa alternativa (CAA), di cui al programma 07 “Diritto allo studio” della missione 04 “Istruzione e diritto allo studio”, titolo 1 “Spese correnti”; d) per euro 5.000.000,00, a integrazione dell’autorizzazione di spesa relativa alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio) e successive modifiche, con particolare riferimento ai servizi e agli interventi dei piani sociali di zona, di cui al programma 07 “Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 1 “Spese correnti”; e) per euro 2.000.000,00, a integrazione dell’autorizzazione di spesa relativa alla legge regionale 5 agosto 2020, n. 7 (Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l’infanzia) e successive modifiche, di cui al programma 01 “Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 1 “Spese correnti”; f) per euro 1.000.000,00, a integrazione del provvedimento legislativo concernente gli interventi a favore della famiglia, della natalità e della crescita demografica, a valere sul fondo di nuova istituzione da iscrivere nel programma 05 “Interventi per le famiglie” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 1 “Spese correnti”; g) per complessivi euro 2.091.000,00, a copertura del contributo straordinario da concedere, in misura uguale, alle seguenti Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP): ASP Istituti Riuniti del Lazio (IRL), ASP Frosinone, ASP Tuscia-Sabina, ASP Giovanni XXIII - Viterbo. Il contributo, finalizzato ad assicurare la sostenibilità economico e finanziaria delle aziende predette e ridurre la sperequazione territoriale con effetti positivi sul mantenimento dei rispettivi equilibri di bilancio, necessaria a garantire la corretta, equa e regolare erogazione delle prestazioni e dei servizi offerti, è a valere sul fondo iscritto nel programma 07 “Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 1 “Spese correnti”.

⁴³ Art. 8, comma 4. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede:

a) con riferimento alla partecipazione al soggetto non profit, mediante l’istituzione nel programma 05 “Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari” della missione 13 “Tutela della salute”, titolo 3 “Spese per incremento di attività finanziarie”, della voce di spesa denominata “Spese per la partecipazione al soggetto non profit per l’acquisizione e la gestione dei complessi aziendali operanti nel settore sanitario (art. 11 ter, comma 4, d.l. 113/2024)”, con uno stanziamento pari a euro 200.000,00, per l’anno 2025, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese di parte corrente”; b) con riferimento all’acquisizione dei complessi aziendali operanti nei settori sanitari, mediante l’istituzione nel programma 05 “Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari” della missione 13 “Tutela della salute”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, della voce di spesa denominata “Spese per l’acquisizione dei complessi aziendali operanti nei settori sanitari (art. 11 ter del d.l. 113/2024)”,

medici operanti nei servizi di pronto soccorso delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale⁴⁴; articolo 10 relativo al contributo una tantum alle strutture private accreditate per i costi sostenuti a seguito di eventuali sospensioni di attività ordinarie in funzione dell'emergenza da COVID-19⁴⁵, articolo 12 sugli interventi urgenti e straordinari per contrastare la diffusione del virus *west Nile*⁴⁶; articolo 13 sul contributo straordinario a sostegno dei comuni e delle famiglie a seguito dell'aumento delle tariffe delle residenze sanitarie assistenziali - RSA⁴⁷; articolo 14, concernente la compartecipazione alla spesa sociale per le residenze sanitarie assistenziali⁴⁸; articolo 15 relativo ai contributi per

con uno stanziamento pari a euro 30.000.000,00, per l'anno 2025, derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 80 e 80 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010) e successive modifiche.

⁴⁴ Art. 9, comma 3. All'attuazione del presente articolo si provvede, senza oneri a carico del bilancio regionale, a valere sulle risorse del Servizio sanitario regionale, pari a euro 9.000.000,00, per l'anno 2025, iscritte nel programma 01 "Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA" della missione 13 "Tutela della salute", titolo 1 "Spese correnti".

⁴⁵ Art. 10, comma 1. Al comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 9/2024: a) le parole: "a valere sulle annualità dal 2024 al 2030" sono soppresse e le parole da: ", per ciascuna annualità dal 2024 al 2030," fino a: "bilancio di previsione finanziario regionale." sono sostituite dalle seguenti: ", per l'anno 2024 ed euro 48.000.000,00, per l'anno 2025, è derivante: a) per l'anno 2024, dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026 nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1; b) per l'anno 2025, a valere sulle risorse derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 80 e 80 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010) e successive modifiche.". Comma 2. Per effetto delle disposizioni di cui al comma 1: a) le risorse pari a euro 8.000.000,00, per ciascuna annualità dal 2025 al 2027, iscritte nella voce di spesa di cui al programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria" della missione 13 "Tutela della salute", titolo 1 "Spese correnti", confluiscono, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti"; b) le risorse pari a euro 8.000.000,00, per ciascuna annualità dal 2028 al 2030, iscritte nella voce di spesa di cui al programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria" della missione 13 "Tutela della salute", titolo 1 "Spese correnti", sono destinate nell'ambito delle successive leggi di bilancio di previsione finanziario.

⁴⁶ Art. 12, comma 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione nel programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria" della missione 13 "Tutela della salute", titolo 1 "Spese correnti", della voce di spesa denominata "Spese per gli interventi urgenti e straordinari di contrasto alla diffusione del Virus West Nile (WNV)", con uno stanziamento pari a euro 1.500.000,00, per l'anno 2025, derivante dalla corrispondente riduzione del fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti".

⁴⁷ Art. 13, comma 6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in complessivi euro 7.356.000,00 per l'anno 2025, si provvede mediante l'istituzione, nel programma 02 "Interventi per la disabilità" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", titolo 1 "Spese correnti", della voce di spesa denominata "Contributi a sostegno dei comuni e delle famiglie a seguito dell'aumento delle tariffe delle residenze sanitarie assistenziali - RSA", con uno stanziamento, pari all'importo predetto, a valere sulle risorse derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 80 e 80 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010) e successive modifiche, come accantonate nel risultato di amministrazione concernente il consuntivo per l'esercizio 2024.

⁴⁸ Art. 14, comma 1. L'autorizzazione di spesa relativa all'articolo 2, commi da 87 a 89, della l.r. 7/2014, concernente il concorso regionale agli oneri a carico dei comuni per le degenze presso le residenze sanitarie assistenziali o per le attività riabilitative erogate in regime residenziale e semiresidenziale, di cui al programma 02 "Interventi per la disabilità" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", titolo 1 "Spese correnti", è incrementata per euro 2.950.000,00, per l'anno 2025, a valere sulle risorse derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 80 e 80 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010) e successive modifiche, come accantonate nel risultato di amministrazione concernente il consuntivo per l'esercizio 2024.

l'acquisto della parrucca per alleviare il disagio psicologico da patologie che comportano alopecia⁴⁹; articolo 16 sulle misure per facilitare l'accesso alla spiaggia e la relativa fruizione a persone con disabilità⁵⁰; articolo 17 riguardante il contributo straordinario in favore dei Comuni della Provincia di Frosinone per le spese relative alla gestione dei rifiuti⁵¹; articolo 19, sulle spese per l'audit energetico per il complesso immobiliare di proprietà regionale denominato "ex Ospedale di Rieti"⁵²; articolo 20, riguardante il contributo straordinario all'Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana per la realizzazione degli interventi di efficientamento energetico presso le sedi del Lazio⁵³; articolo 22 sugli oneri

⁴⁹ Art. 15, comma 2. All'Allegato A di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22 (Legge di stabilità regionale 2025) l'autorizzazione di spesa relativa all'articolo 7, commi da 77 a 81, della l.r. 28/2019, come modificato dalla presente legge, concernente i contributi per alleviare il disagio psicologico derivante dalla perdita di capelli in conseguenza della terapia oncologica o di altre patologie mediche riconosciute e accertate da professionisti medici e tali da comportare alopecia, di cui al programma 02 "Interventi per la disabilità" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", titolo 1 "Spese correnti", è incrementata per euro 100.000,00, per l'anno 2025, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti".

⁵⁰ Art. 16, comma 2 L'autorizzazione di spesa concernente il "Fondo per favorire la balneazione da parte dei diversamente abili - interventi in conto capitale", di cui ai commi da 20 a 23 dell'articolo 16 della l.r. 8/2019, iscritto nel programma 02 "Interventi per la disabilità" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", titolo 2 "Spese in conto capitale", è incrementata per euro 500.000,00, per l'anno 2026, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale previsto nel programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 2 "Spese in conto capitale".

⁵¹ Art. 17, comma 4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede:

a) con riferimento alla concessione del contributo straordinario, mediante l'istituzione nel programma 03 "Rifiuti" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", titolo 1 "Spese correnti", della voce di spesa denominata "Contributo straordinario in favore dei Comuni della Provincia di Frosinone per le spese relative alla gestione dei rifiuti", con uno stanziamento pari a euro 4.600.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2025-2027, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti"; b) con riferimento alle spese relative al supporto da parte del revisore contabile, mediante l'istituzione nel programma 03 "Rifiuti" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", titolo 1 "Spese correnti", della voce di spesa denominata "Spese per il revisore contabile per la verifica della documentazione per il contributo straordinario in favore dei Comuni della Provincia di Frosinone per le spese relative alla gestione dei rifiuti", con uno stanziamento pari a euro 10.000,00, per l'anno 2025, euro 20.000,00, per l'anno 2026 ed euro 10.000,00, per l'anno 2027, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti".

⁵² Art. 19, comma 1 Al fine di garantire la copertura delle spese relative all'audit energetico funzionale all'attuazione degli interventi di riqualificazione del complesso immobiliare di proprietà regionale denominato "ex Ospedale di Rieti", nel rispetto di quanto stabilito con deliberazione della Giunta regionale 15 aprile 2025, n. 214 (Atto d'indirizzo per la realizzazione di un Polo universitario presso l'ex "Ospedale di Rieti), nel programma 06 "Ufficio tecnico" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione, titolo 1 "Spese correnti", è istituita la voce di spesa denominata: "Spese per l'audit energetico per il complesso immobiliare di proprietà regionale denominato "ex Ospedale di Rieti", con uno stanziamento pari a euro 60.000,00 per l'anno 2025, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti".

⁵³ Art. 20, comma 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a complessivi euro 4.800.000,00, a valere sulle annualità 2025 e 2026, si provvede mediante l'istituzione nel programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare" della missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", titolo 2 "Spese in conto capitale", della voce di spesa denominata: "Contributo straordinario all'Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana per

derivanti dalle attività ricognitorie delle derivazioni idriche⁵⁴ ; articolo 23, riguardante il contributo per il contrasto dell'abbassamento del livello idrometrico del lago di Castel Gandolfo⁵⁵; articolo 24 sugli interventi urgenti e indifferibili concernenti le opere e gli impianti inerenti alla difesa del suolo⁵⁶; articolo 25 disciplinante collaborazione scientifica tra la Regione e il Consorzio FABRE, di ricerca e valutazione delle infrastrutture regionali e di monitoraggio ponti e viadotti⁵⁷; articolo 26 sui piani di rateizzazione ventennali dei crediti di natura extratributaria nei confronti del Consorzio industriale del Lazio⁵⁸; articolo 27 istitutivo del Tavolo interistituzionale sull'impatto dei dazi sull'economia regionale⁵⁹;

la realizzazione degli interventi di efficientamento energetico presso le sedi del Lazio", il cui stanziamento, pari a euro 1.800.000,00 per l'anno 2025 ed euro 3.000.000,00 per l'anno 2026, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi ed accantonamenti", titolo 2 "Spese in conto capitale".

⁵⁴ Art. 22, co 13. Agli oneri...si provvede mediante l'istituzione di un'apposita voce di spesa, nell'ambito del programma 04 "Servizio idrico integrato" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", titolo 1 "Spese correnti", denominata: "Spese per l'esternalizzazione del servizio relativo all'attività ricognitoria concernente le piccole derivazioni idriche", con uno stanziamento pari a euro 50.000,00 per l'anno 2025 ed euro 1.500.000,00 per l'anno 2026, derivante dalla corrispondente riduzione, a valere sulle medesime annualità, del fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti". Per gli anni successivi al 2026 si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

⁵⁵ Art. 23, co 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione nel programma 04 "Servizio idrico integrato" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" titolo 2 "Spese in conto capitale" della voce di spesa denominata "Contributo alla Segreteria tecnico operativa (STO) dell'ATO 2, presso la Città metropolitana di Roma Capitale, per le spese relative al contrasto dell'abbassamento del livello idrometrico del lago di Castel Gandolfo", con uno stanziamento pari a euro 2.000.000,00, per l'anno 2025, e a euro 1.000.000,00, per l'anno 2026, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 2 "Spese in conto capitale".

⁵⁶ Art. 24, co. 1 Agli oneri ..., pari a complessivi euro 1.800.000,00, a valere sul triennio 2025-2027, di cui euro 300.000,00 per l'anno 2025, euro 1.000.000,00 per l'anno 2026 ed euro 500.000,00 per l'anno 2027, si provvede mediante l'istituzione, nel programma 01 "Difesa del suolo" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", titolo 2 "Spese in conto capitale", della voce di spesa denominata "Spese per la realizzazione da parte dei consorzi di bonifica di interventi urgenti e indifferibili, imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, concernenti le opere e gli impianti inerenti alla difesa del suolo", al cui stanziamento si provvede con la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 2 "Spese in conto capitale".

⁵⁷ Art. 25, co 2. Agli oneri previsti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione nel programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali" della missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", titolo 1 "Spese correnti", della voce di spesa denominata "Spese relative all'Accordo di collaborazione scientifica con il Consorzio FABRE per il monitoraggio delle infrastrutture viarie regionali", con uno stanziamento pari, rispettivamente, a euro 110.000,00, per l'anno 2025, euro 550.000,00, per l'anno 2026, euro 636.000,00, per l'anno 2027 ed euro 554.000,00, per l'anno 2028, derivante, per gli anni dal 2025 al 2027, dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti" e, per l'anno 2028, a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge regionale di bilancio di previsione finanziario.

⁵⁸ Art. 26, co 4. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, pari a euro 685.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2025-2027, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti".

⁵⁹ Art. 27, co 6. Agli oneri concernenti gli studi e gli approfondimenti di cui al comma 5 si provvede mediante l'istituzione nel programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato" della missione 01 "Servizi

articolo 32, istitutivo del Fondo regionale per i servizi di trasporto ferroviario intermodale o trasbordato⁶⁰; articolo 33, riguardante i contributi per la pesca commerciale nelle aree portuali interessate da lavori⁶¹; articolo 36, in materia di edilizia residenziale pubblica⁶²; articolo 37 sul cofinanziamento regionale per il completamento degli interventi di riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica a cura dell'ATER del Comune di Roma⁶³; articolo 38 sul programma straordinario di abbattimento delle barriere architettoniche e di

istituzionali, generali e di gestione", titolo 1 "Spese correnti", della voce di spesa denominata: "Spese per gli studi e gli approfondimenti da parte del Tavolo interistituzionale sugli effetti dei dazi sull'economia regionale", con uno stanziamento pari a euro 100.000,00 per l'anno 2025 ed euro 100.000,00 per l'anno 2026, derivante dalla corrispondente riduzione del fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti".

⁶⁰ Art. 32, comma 2. Ai sensi del comma 1, nel programma 01 "Trasporto Ferroviario" della missione 10 "Trasporti e diritto alla Mobilità", titolo 1 "Spese correnti", è istituito il "Fondo regionale per i servizi di trasporto ferroviario intermodale o trasbordato", con uno stanziamento pari a euro 300.000,00 per l'anno 2025, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti".

⁶¹ Art. 33, comma 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione nel programma 02 "Caccia e pesca" della missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", titolo 1 "Spese correnti", della voce di spesa denominata "Contributi straordinari a favore dei soggetti che esercitano le attività di pesca commerciale nelle aree portuali interessate da lavori", con uno stanziamento pari a euro 120.000,00, per l'anno 2025, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti".

⁶² Art. 36, comma 2. Agli oneri derivanti dall'articolo 14 bis, relativo alle misure di compensazione per la gestione degli alloggi sociali, si provvede mediante l'istituzione nel programma 02 "Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare" della missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", titolo 1 "Spese correnti", del "Fondo per le misure di compensazione per la gestione degli alloggi sociali da parte delle ATER", con uno stanziamento pari a euro 8.000.000,00 per l'anno 2025, euro 10.000.000,00 per l'anno 2026 ed euro 12.000.000,00 per l'anno 2027, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti". Per gli anni successivi al 2027, si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale."

Art. 36, comma 6. Agli oneri derivanti dal risanamento economico-finanziario della provincia di Frosinone, di cui ai commi 3, 4 e 5, si provvede mediante l'istituzione nel programma 02 "Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare" della missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", titolo 1 "Spese correnti", della voce di spesa denominata: "Contributo per il risanamento economico-finanziario dell'ATER della Provincia di Frosinone", con uno stanziamento pari a euro 5.000.000,00 per l'anno 2025 ed euro 2.000.000,00 per l'anno 2026, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti"

Art. 36, comma 9. Alle minori entrate derivanti dai commi 7 e 8, pari a euro 1.067.191,45, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti".

⁶³ Art. 37, comma 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione nel programma 02 "Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare" della missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", titolo 2 "Spese in conto capitale", della voce di spesa denominata: "Cofinanziamento regionale degli interventi di riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica a cura dell'ATER del Comune di Roma", con uno stanziamento pari a euro 3.511.059,05 per il 2025, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 2 "Spese in conto capitale"

manutenzione del patrimonio immobiliare delle ATER⁶⁴; articolo 39 sugli interventi di riqualificazione degli immobili regionali del Centro agroalimentare all'ingrosso di Fondi - MOF⁶⁵; articolo 40 sulle sedi comunali⁶⁶; articolo 41, in materia di tributi, patrimonio e disciplina finanziaria⁶⁷; articolo 43, riguardante la partecipazione alla Fondazione "Museo del ricordo"⁶⁸; articolo 45 sui contributi al Fondo per il restauro e la riqualificazione dei

⁶⁴ Art. 38, comma 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'incremento dell'autorizzazione di spesa relativa all'articolo 55, comma 7, della l.r. 4/2006 concernente l'abbattimento delle barriere architettoniche e la manutenzione straordinaria delle Ater del Lazio, di cui al programma 02 "Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare" della missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", titolo 2 "Spese in conto capitale", con uno stanziamento pari a euro 500.000,00 per l'annualità 2025, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 2 "Spese in conto capitale".

⁶⁵ Art. 39, comma 2. Per le finalità previste nel comma 1, nel programma 06 "Ufficio tecnico" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", titolo 2 "Spese in conto capitale", è istituita la voce di spesa denominata: "Spese per il progetto tecnico esecutivo dell'intervento di riqualificazione degli immobili regionali facenti parte del Centro agroalimentare all'ingrosso di Fondi (MOF)", con uno stanziamento pari a euro 1.500.000,00 per l'anno 2025, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale previsto nel programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 2 "Spese in conto capitale".

⁶⁶ Art. 40, comma 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'integrazione dell'autorizzazione di spesa concernente l'articolo 34 della l.r. 9/2005, iscritta nel programma 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", titolo 2 "Spese in conto capitale", per euro 2.000.000,00 per l'anno 2025 e la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale previsto nel programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 2 "Spese in conto capitale".

⁶⁷ Art. 41, comma 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 14 bis si provvede mediante l'istituzione nel programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali" della missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", titolo 2 "Spese in conto capitale", della voce di spesa denominata "Spese per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria su immobili regionali già nella disponibilità degli enti locali", con uno stanziamento pari a euro 1.500.000,00 per l'anno 2025, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte, a valere sulla medesima annualità, con riferimento all'autorizzazione di spesa relativa all'articolo 2, commi 14 e 15, della l.r. 25/2020 concernente la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria su immobili trasferiti al patrimonio dei comuni, di cui al programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali" della missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", titolo 2 "Spese in conto capitale".

⁶⁸ Art. 43, comma 5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione nel programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali", titolo 1 "Spese correnti" e titolo 3 "Spese per incremento di attività finanziarie", delle seguenti voci di spesa: a) in riferimento alle spese concernenti la partecipazione alla Fondazione, della voce di spesa da iscrivere nel titolo 3 del programma 02 della missione 05, denominata "Spese relative alla partecipazione della Regione Lazio alla Fondazione "Museo del ricordo"", la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 100.000,00, per l'anno 2025, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale previsto nel programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti"; b) in riferimento alle spese concernenti il funzionamento e le attività della Fondazione, della voce di spesa da iscrivere nel titolo 1 del programma 02 della missione 05, denominata "Spese relative al funzionamento e alle attività della Fondazione "Museo del ricordo"", la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 100.000,00, per ciascuna annualità 2026 e 2027, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale previsto nel programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti". Per le annualità successive al 2027, alla copertura degli oneri predetti, si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

monumenti storici, artistici e culturali⁶⁹; articolo 46 sul contributo straordinario all'Associazione regionale esercenti cinema del Lazio (ANEC Lazio) per la salvaguardia e la valorizzazione dell'iniziativa "Notti di Cinema a Piazza Vittorio"⁷⁰; articolo 47 sul contributo per il raduno del IV Raggruppamento Associazione nazionale alpini - ANA⁷¹; articolo 50, per la realizzazione di eventi ed iniziative del CONI per la diffusione della pratica sportiva⁷²; articolo 51 riguardante l'istituzione di un Fondo per gli aiuti umanitari alla popolazione di Gaza e della Cisgiordania⁷³; art. 52 riguardante l'istituzione del Fondo regionale per lo stato di calamità e di emergenza⁷⁴; l'articolo 53 sul contributo straordinario all'Università degli Studi della Tuscia per il ripristino delle strutture di ricerca scientifica danneggiate dall'incendio del 4 giugno 2025⁷⁵.

⁶⁹ Art. 45, comma 3. La dotazione del Fondo previsto al comma 1, pari a euro 100.000,00, per l'anno 2025, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel Fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 2 "Spese in conto capitale".

⁷⁰ Art. 46, comma 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione nel programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", titolo 1 "Spese correnti", di un'apposita voce di spesa denominata: "Contributo straordinario all'associazione ANEC Lazio per la salvaguardia e la valorizzazione dell'iniziativa "Notti di Cinema a Piazza Vittorio"", con uno stanziamento pari a euro 30.000,00, per l'anno 2025, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti".

⁷¹ Art. 47, comma 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione, nel programma 11 "Altri servizi generali" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", titolo 1 "Spese correnti", della voce di spesa denominata: "Contributo all' Associazione Nazionale Alpini per l'organizzazione del raduno del IV Raggruppamento ", con uno stanziamento pari a euro 100.000,00, per l'anno 2025, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti" titolo 1 "Spese correnti".

⁷² Art. 50, comma 1. ... la cui autorizzazione di spesa di parte corrente, pari a euro 500.000,00 per l'anno 2025, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti".

⁷³ Art. 51, comma 5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione, nel programma 01 "Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo" della missione 19 "Relazioni internazionali", titolo 1 "Spese correnti", del "Fondo per gli aiuti umanitari alla popolazione di Gaza e Cisgiordania", con uno stanziamento pari a euro 2.100.000,00 per l'anno 2025, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti".

⁷⁴ Art. 52, comma 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione nel programma 02 "Interventi a seguito di calamità naturali" della nella missione 11 "Soccorso civile", titolo 2 "Spese in conto capitale", del "Fondo regionale per lo stato di calamità e di emergenza" con uno stanziamento pari ad euro 500.000,00 per l'esercizio finanziario 2025 derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 2 "Spese in conto capitale".

⁷⁵ Art. 53, comma 5. Agli oneri derivanti dal contributo straordinario, pari a complessivi euro 3.000.000,00, a valere sul triennio 2025-2027, si provvede mediante l'istituzione nel programma 04 "Istruzione universitaria" della missione 04 "Istruzione e diritto allo studio", titolo 2 "Spese in conto capitale", della voce di spesa denominata: "Contributo straordinario all'Università degli Studi della Tuscia per il ripristino delle strutture di ricerca scientifica danneggiate dall'incendio di giugno 2025", con uno stanziamento pari a euro 1.000.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2025-

L'analisi e la lettura delle norme è risultata particolarmente difficoltosa, atteso che sono stati apportati numerosi emendamenti alla PL originaria, accompagnati da altrettante RT.

Tuttavia, solo a seguito di un'attenta lettura delle RT e di ulteriori approfondimenti istruttori è stato possibile ricostruire la quantificazione degli oneri finanziari relativi agli articoli 2, 10 e 51, il cui testo normativo, nella formulazione definitiva della legge, aveva presentato problemi interpretativi.

Con D.G.R. 18 settembre 2025, n. 821, pubblicata in BURL n. 79 del 25 settembre 2025, sono state apportate le variazioni di bilancio in attuazione dei profili finanziari della legge.

2027, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 2 "Spese in conto capitale".

Art. 53, comma 6. Agli oneri derivanti dalla realizzazione della sede distaccata di Latina, si provvede mediante l'istituzione, nel programma 04 "Istruzione universitaria" della missione 04 "Istruzione e diritto allo studio", titolo 2 "Spese in conto capitale", della voce di spesa denominata "Contributo all'Università degli studi della Tuscia per la realizzazione della sede distaccata nella provincia di Latina", con uno stanziamento pari a euro 200.000,00, per l'anno 2025, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 2 "Spese in conto capitale".

legge regionale 8 agosto 2025, n. 15											
QUANTIFICAZIONE ONERI									MEZZI DI COPERTURA		
Articoli	SC/SK/SF/Mine	NFO/NVS	PQ/AQ/IF/NF	2025	2026	2027	MISS	PROG	2025	2026	2027
1	SC/SK		PQ	54.267.250,00	32.198.250,00	12.073.000,00			VVBB	VVBB	VVBB
2	SC		PQ	13.091.000,00					nuove e maggiori entrate		
5			IF								
8, co 4, lett. a)	SF	NVS	PQ	200.000,00			13	5	Fondo speciale di parte corrente		
8, co 4, lett. b)	SK	NVS	PQ	30.000.000,00			13	5	Risorse statali ex artt. 80 e 80 bis L. 191/2009 (legge finanziaria 2010)		
9	SC		PQ	9.000.000,00			13	1	DB		
10, co 1	SC		PQ	48.000.000,00					Risorse statali ex artt. 80 e 80 bis L. 191/2009 (legge finanziaria 2010)		
10, co 2, lett. a) e b)	SC		PQ	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	13	7	Fondo speciale di parte corrente	Fondo speciale di parte corrente	Fondo speciale di parte corrente
12, co 3	SC	NVS	PQ	1.500.000,00			13	7	Fondo speciale di parte corrente		
13, co 6	SC	NVS	PQ	7.356.000,00			12	2	Risorse statali ex artt. 80 e 80 bis L. 191/2009 (legge finanziaria 2010)		
14, co 1	SC		PQ	2.950.000,00			12	2	Risorse statali ex artt. 80 e 80 bis L. 191/2009 (legge finanziaria 2010)		
15, co 2	SC		PQ	100.000,00			12	2	Fondo speciale di parte corrente		
16, co 2	SK		PQ		500.000,00		12	2		Fondo speciale di parte capitale	
17, co 4, lett. a)	SC	NVS	PQ	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	9	3	Fondo speciale di parte corrente	Fondo speciale di parte corrente	Fondo speciale di parte corrente
17, co 4, lett. b)	SC	NVS	PQ	10.000,00	20.000,00	10.000,00	9	3	Fondo speciale di parte corrente	Fondo speciale di parte corrente	Fondo speciale di parte corrente
19, co 1	SC	NVS	PQ	60.000,00			1	6	Fondo speciale di parte corrente		
20, co 3	SK	NVS	PQ	1.800.000,00	3.000.000,00		16	1	Fondo speciale di parte capitale	Fondo speciale di parte capitale	
22, co 13	SC	NVS	PQ	50.000,00	1.500.000,00		9	4	Fondo speciale di parte corrente	Fondo speciale di parte corrente	
23, co 2	SK	NVS	PQ	2.000.000,00	1.000.000,00		9	4	Fondo speciale di parte capitale	Fondo speciale di parte capitale	
24, co 1	SK	NVS	PQ	300.000,00	1.000.000,00	500.000,00	9	1	Fondo speciale di parte capitale	Fondo speciale di parte capitale	Fondo speciale di parte capitale
25, co 4	SC	NVS	PQ	110.000,00	550.000,00	636.000,00	10	5	Fondo speciale di parte corrente	Fondo speciale di parte corrente	Fondo speciale di parte corrente
26, co 4	Mine		PQ	685.000,00	685.000,00	685.000,00			Fondo speciale di parte corrente	Fondo speciale di parte corrente	Fondo speciale di parte corrente
totale				184.079.250,00	53.053.250,00	26.504.000,00					

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati legge regionale n. 15/2025

legge regionale 8 agosto 2025, n. 15											
QUANTIFICAZIONE ONERI									MEZZI DI COPERTURA		
Articoli	SC/SK/SF/Mine	NFO/NVS	PQ/AQ/IF/NF	2025	2026	2027	MISS	PROG	2025	2026	2027
27, co 6	SC	NVS	PQ	100.000,00	100.000,00		1	3	Fondo speciale di parte corrente	Fondo speciale di parte corrente	
31	SK	NVS	PQ		32.411.577,00				Nuove o maggiori entrate		
32, co 2	SC	NFO	PQ	300.000,00			10	1	Fondo speciale di parte corrente		
33, co 2	SC	NVS	PQ	120.000,00			16	2	Fondo speciale di parte corrente		
34, co 2			IF								
36	SC	NFO	PQ	14.067.191,45	12.000.000,00	12.000.000,00	8	2	Fondo speciale di parte corrente	Fondo speciale di parte corrente	Fondo speciale di parte corrente
37, co 3	SK	NVS	PQ	3.511.059,05			8	2	Fondo speciale di parte corrente		
38, co 2	SK		PQ	500.000,00			8	2	Fondo speciale di parte capitale		
39, co 2	SK	NVS	PQ	1.500.000,00			1	6	Fondo speciale di parte capitale		
40, co 2	SK		PQ	2.000.000,00			5	1	Fondo speciale di parte capitale		
41, co 1	SK	NVS	PQ	1.500.000,00			18	2	DB (LR 25/2020 - art. 2, co 14 e 15)		
43, co 5, lett. a)	SF	NVS	PQ	100.000,00			5	2	Fondo speciale di parte capitale		
43, co 5, lett. b)	SC	NVS	PQ		100.000,00	100.000,00	5	2		Fondo speciale di parte corrente	Fondo speciale di parte corrente
44			IF				5	1	Bilancio di previsione 2025/2027	Bilancio di previsione 2025/2027	Bilancio di previsione 2025/2027
45, co 1 e co 3	SK	NFO	PQ	100.000,00			1	11	Fondo speciale di parte capitale		
46, co 3	SC	NVS	PQ	30.000,00			5	2	Fondo speciale di parte corrente		
47, co 3	SC	NVS	PQ	100.000,00			1	11	Fondo speciale di parte corrente		
50, co 1, lett. a) e b)	SC		PQ	500.000,00			6	1	Fondo speciale di parte corrente		
51, co 5	SC	NFO	PQ	2.100.000,00			19	1	Fondo speciale di parte corrente		
52, co 3	SK	NFO	PQ	500.000,00			11	2	Fondo speciale di parte capitale		
53, co 5	SK	NVS	PQ	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4	4	Fondo speciale di parte capitale	Fondo speciale di parte capitale	Fondo speciale di parte capitale
53, co 6	SK	NVS	PQ	200.000,00			4	4	Fondo speciale di parte capitale		
totale				28.228.250,50	45.611.577,00	13.100.000,00					

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati legge regionale n. 15/2025

Legge regionale 19 settembre 2025, n. 16 “Servizio volontario di vigilanza ecologica”, in BURL n. 78, del 23 settembre 2025, in vigore dal 24 settembre 2025

È il risultato della PL n. 162 del 05 luglio 2024, di iniziativa consiliare.

L’articolo 13 reca le disposizioni finanziarie relative al nuovo Fondo regionale per il servizio volontario di vigilanza ecologica svolto da Guardie ecologiche volontarie (GEV)⁷⁶.

La RT illustra nel dettaglio la stima degli oneri finanziari.

Con D.G.R. 23 ottobre 2025, n. 948, pubblicata in BURL n. 90 del 30 ottobre 2025, sono state apportate le variazioni di bilancio in attuazione dei profili finanziari della legge.

legge regionale 19 settembre 2025, n. 16											
QUANTIFICAZIONE ONERI									MEZZI DI COPERTURA		
Articoli	SC/SK/ Mine	NFO/NVS	PQ/AQ/IE/ NF	2025	2026	2027	MISS	PROG	2025	2026	2027
13, co 1	SC	NFO	PQ		300.000,00	450.000,00	9	1		Fondo speciale di parte corrente	Fondo speciale di parte corrente
totale					300.000,00	450.000,00					

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati legge regionale n. 16/2025

Legge regionale 30 settembre 2025, n. 17 “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Disposizioni per la riqualificazione dell’assistenza sanitaria nei grandi centri urbani”, in BURL n. 81 del 2 ottobre 2025, in vigore dal 3 ottobre 2025

È il risultato della PL n. 220 del 25 luglio 2025, di iniziativa della Giunta regionale (D.G.R. n. 639 del 24 luglio 2025).

L’articolo 1 quantifica in euro 1.354.865,76 l’importo dei debiti fuori bilancio riconosciuti da sentenze esecutive.

L’articolo 2, comma 1 ne dispone la copertura finanziaria⁷⁷.

⁷⁶ Art. 13, comma 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l’istituzione nel programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, titolo 1 “Spese correnti”, del “Fondo regionale per il servizio volontario di vigilanza ecologica svolto da Guardie ecologiche volontarie (GEV)”, con uno stanziamento pari a euro 300.000,00, per l’anno 2026 ed euro 450.000,00, per l’anno 2027, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”. Per le annualità successive al 2027, alla copertura degli oneri predetti si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

⁷⁷ Art. 2, comma 2. Agli oneri derivanti dall’articolo 1, quantificati in euro 1.354.865,76, per l’anno 2025, si provvede: a) per euro 27.908,01, mediante l’integrazione del programma 11 “Altri servizi generali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti” e la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel

L'articolo 3 reca disposizioni onerose relative al cofinanziamento regionale degli interventi previsti nel piano straordinario per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria nei grandi centri urbani⁷⁸.

Le RT di accompagnamento alle indicate disposizioni finanziarie sono esaustive.

Con D.G.R. 9 ottobre 2025, n. 908, pubblicata in BURL n. 85 del 14 ottobre 2025, sono state apportate le variazioni di bilancio in attuazione dei profili finanziari della legge.

legge regionale 30 settembre 2025, n. 17											
QUANTIFICAZIONE ONERI									MEZZI DI COPERTURA		
Articoli	SC/SK/ Mine	NFO/NVS	PQ/AQ/IE/ NF	2025	2026	2027	MISS	PROG	2025	2026	2027
2, co 1, lett. a)	SC		PQ	27.908,01			1	11	Fondo rischi legati al contenzioso		
2, co 1, lett. b)	SC		PQ	462.342,11			1	11	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione (all. T. DGR 204/2025)		
2, co 1, lett. c)	SC		PQ	864.615,64			13	1	Fondo rischi GSA		
3, co 1	SC	NVS	PQ		10.000.000,00	10.000.000,00	13	5		Fondo speciale di parte capitale	Fondo speciale di parte capitale
totale				1.354.865,76	10.000.000,00	10.000.000,00					

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati legge regionale n. 17/2025

bilancio regionale 2025-2027, per l'anno 2025, nel fondo rischi per le spese legate al contenzioso di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti"; b) per complessivi euro 462.342,11, di cui, rispettivamente, euro 227.910,69, mediante l'integrazione del programma 11 "Altri servizi generali" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", titolo 1 "Spese correnti" ed euro 234.431,42, mediante l'integrazione del programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria" della missione 13 "Tutela della salute", titolo 1 "Spese correnti", a valere sulle risorse accantonate nel risultato di amministrazione rappresentate nell'elenco analitico di cui all'Allegato T alla deliberazione della Giunta regionale del 3 aprile 2025, n. 204 (Variazioni del bilancio regionale 2025-2027, conseguenti alla deliberazione della Giunta regionale concernente il riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2024, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche, e in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 42, commi da 9 a 11, del medesimo d.lgs. n. 118/2011), in relazione al fondo rischi per le spese legate al contenzioso; c) per euro 864.615,64, a valere sulle risorse previste nel programma 01 "Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA" della missione 13 "Tutela della salute", titolo 1 "Spese correnti", relative al fondo rischi iscritto nella contabilità della Gestione sanitaria accentrata.

⁷⁸ Art. 3, comma 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a complessivi euro 72.637.625,81, a valere sulle annualità dal 2026 al 2030, di cui euro 10.000.000,00, per l'anno 2026, euro 10.000.000,00, per l'anno 2027, euro 19.648.140,43, per l'anno 2028, euro 17.931.890,43, per l'anno 2029 ed euro 15.057.594,95, per l'anno 2030, si provvede, per gli anni 2026 e 2027, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 2 "Spese in conto capitale" e, per gli anni dal 2028 al 2030, a valere sugli stanziamenti autorizzati ai sensi delle leggi di bilancio di previsione finanziario.

Legge regionale 4 dicembre 2025, n. 18 *“Disposizioni relative all’esecuzione degli impegni assunti con il Governo. Disposizioni varie”*, in BURL n. 101, del 9 dicembre 2025, in vigore dal 10 dicembre 2025

È il risultato della PL n. 223 del 6 agosto 2025, di iniziativa della Giunta regionale (D.G.R. n. 679 del 31 luglio 2025).

Le disposizioni onerose, di cui all’articolo 18⁷⁹, riguardano le modifiche all’articolo 5 della legge regionale 8 agosto 2025, n. 15, relativo a disposizioni in materia di tassa automobilistica regionale. La RT illustra, nel dettaglio, la stima degli oneri finanziari.

L’articolo 19, con riferimento a tutte le altre disposizioni contenute nella legge (artt. 1-17), pone una clausola di invarianza finanziaria, non comportando nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Con D.G.R. 11 dicembre 2025, n. 1236, pubblicata in BURL n. 103 del 16 dicembre 2025, sono state apportate le variazioni di bilancio in attuazione dei profili finanziari della legge.

legge regionale 4 dicembre 2025, n. 18											
QUANTIFICAZIONE ONERI									MEZZI DI COPERTURA		
Articoli	SC/SK/ Mine	NFO/NVS	PQ/AQ/IF/ NF	2025	2026	2027	MISS	PROG	2025	2026	2027
1-17			IF								
18	SC	NVS	PQ		300.000,00	600.000,00	1	3		Fondo speciale di parte corrente	Fondo speciale di parte corrente
totale				-	300.000,00	600.000,00					

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati legge regionale n. 18/2025

⁷⁹ Art. 18, comma 1 All’articolo 5 della l.r. 15/2025 sono apportate le seguenti modifiche: [...] b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: “4 bis. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede mediante l’istituzione nel programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa obbligatoria denominata: “Spese per le attività a supporto della domiciliazione bancaria della tassa automobilistica”, con uno stanziamento pari a euro 300.000,00 per l’anno 2026, euro 600.000,00 per l’anno 2027 ed euro 1.200.000,00, a decorrere dall’anno 2028, derivante, per gli anni 2026 e 2027, dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027 nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti” e, per l’anno 2028 e successivi, a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio regionale.

Legge regionale 9 dicembre 2025, n. 19 “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Disposizioni varie”, in BURL n. 101, SO n. 1 del 9 dicembre 2025, in vigore dal 10 dicembre 2025

È il risultato della PL n. 232 del 7 novembre 2025, di iniziativa della Giunta regionale (D.G.R. n. 1042 del 6 novembre 2025).

L'articolo 1 quantifica in euro 2.060.167,21 l'importo dei debiti fuori bilancio riconosciuti da sentenze esecutive.

L'articolo 2, comma 1 ne dispone la copertura finanziaria⁸⁰.

L'articolo 3 dispone le variazioni al bilancio di previsione della Regione Lazio 2025-2027, per complessivi euro 4.558.300 (1.958.300 di parte corrente e 2.600.000,00 di parte capitale), dettagliatamente rappresentate nella RT.

L'articolo 4 finalizza la destinazione degli utili dei bilanci di esercizio 2023 e 2024 della Gestione sanitaria accentrata agli investimenti in attrezzature ed edilizia sanitaria degli enti del Servizio sanitario regionale⁸¹.

⁸⁰ Art. 2, comma 1. Comma 1 Agli oneri derivanti dall'articolo 1, quantificati in euro 2.060.167,21, per l'anno 2025, si provvede per: a) euro 257.067,68, mediante l'integrazione del programma 11 “Altri servizi generali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti” e la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, per l'anno 2025, nel fondo rischi per le spese legate al contenzioso di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”; b) euro 1.067.745,72, mediante l'integrazione del programma 11 “Altri servizi generali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, a valere sulle risorse accantonate nel risultato di amministrazione rappresentate nell'elenco analitico di cui all'Allegato n. 42 alla legge regionale 8 agosto 2025, n. 13 (Rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2024), in relazione al fondo rischi per le spese legate al contenzioso; c) euro 735.353,81, a valere sulle risorse previste nel programma 01 “Servizio sanitario regionale finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA” della missione 13 “Tutela della salute”, titolo 1 “Spese correnti”, relative al fondo rischi iscritto nella contabilità della Gestione sanitaria accentrata.

⁸¹ Art. 4, comma 1 Per effetto delle risultanze contabili di cui alle deliberazioni della Giunta regionale 27 marzo 2025, n. 177 (Approvazione del Bilancio di Esercizio 2023 della Gestione Sanitaria Accentrata e del Bilancio Consolidato del SSR della Regione Lazio, aggiornati in recepimento delle indicazioni del Tavolo di Verifica degli adempimenti regionali in ambito sanitario e del Comitato per la verifica dei livelli essenziali di assistenza (LEA) del 19 settembre e del 1° ottobre 2024”) e 25 settembre 2025, n. 832 (Approvazione del Bilancio d'Esercizio 2024 della Gestione Sanitaria Accentrata e del Bilancio consolidato del S.S.R della Regione Lazio, di cui alla D.G.R. n. 523/2025, come aggiornati in recepimento delle indicazioni del Tavolo di Verifica degli adempimenti regionali in ambito sanitario e del Comitato per la verifica dei livelli essenziali di assistenza (LEA) del 29 luglio 2025.”), con le quali sono stati determinati i risultati dei bilanci d'esercizio consolidato del Servizio sanitario regionale (SSR), rispettivamente, in euro 32.293.628,08, per l'anno 2023 e in euro 121.536.065,75, per l'anno 2024, i relativi utili, pari all'importo complessivo di euro 153.829.693,83, sono destinati agli investimenti in attrezzature ed edilizia sanitaria degli enti del SSR.

Comma 2. Alla ripartizione degli utili previsti dal comma 1, per gli investimenti da effettuare e in favore degli enti del SSR beneficiari delle risorse, si provvede, sentita la commissione consiliare competente, con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La RT all'emendamento che ha introdotto la disposizione in esame, chiarisce che l'importo di euro 153.829.693,83 tiene conto di quanto approvato con le deliberazioni di Giunta n. 177 del 27 marzo 2025 e n. 823 del 25 settembre 2025.

Sulla base delle risultanze contabili, con la prima, il risultato del bilancio di esercizio consolidato 2023, si è determinato in (più) euro 32.293.628,08, mentre con la seconda il risultato del bilancio di esercizio consolidato 2024, si è determinato in (più) euro 121.536.065,75.

L'emendamento, pertanto, dispone l'allocazione della somma complessiva in una apposita voce di spesa e che con successiva deliberazione di Giunta si provvederà a ripartire l'importo in favore degli investimenti in attrezzature e edilizia sanitaria degli enti del SSR.

L'articolo 7 reca disposizioni onerose con riguardo al contributo regionale per la compartecipazione alla spesa sociale per le RSA e per le attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento, in regime residenziale e semiresidenziale. Il comma 5 ne quantifica gli oneri⁸². La RT stima l'importo sulla base delle spese sostenute nel 2024 e comunicate dai Comuni per le RSA e per le strutture riabilitative di mantenimento.

Con D.G.R. 11 dicembre 2025, n. 1239, pubblicata in BURL n. 103 del 16 dicembre 2025 e con D.G.R. 30 dicembre 2025 n. 1339, pubblicata BURL n. 6 del 20 gennaio 2026, in sono state apportate le variazioni di bilancio in attuazione dei profili finanziari della legge.

Comma 3. Per le finalità di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 30 del d.lgs. 118/2011 e successive modifiche, nel bilancio regionale 2025-2027 sono istituiti, rispettivamente, un'apposita voce di entrata, da iscrivere nella tipologia 400 "Altre entrate da redditi da capitale" del titolo 3 "Entrate extratributarie" e un'apposita voce di spesa, da iscrivere nel programma 05 "Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari" della missione 13 "Tutela della salute", titolo 2 "Spese in conto capitale", concernenti l'utilizzo degli utili di esercizio dei bilanci consolidati della Gestione sanitaria accentrata per gli investimenti in attrezzature ed edilizia sanitaria degli enti del SSR, entrambi con uno stanziamento pari a euro 153.829.693,83, per l'anno 2025.

⁸² Art. 7, comma 5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 28.100.000,00, per l'anno 2025, si provvede mediante l'integrazione dell'autorizzazione di spesa relativa all'articolo 2, commi da 87 a 89, della l.r. 7/2014, relativi al concorso regionale agli oneri a carico dei comuni per le degenze presso le RSA e per le attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento, in regime residenziale e semiresidenziale, di cui al programma 02 "Interventi per la disabilità" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", titolo 1 "Spese correnti" e la corrispondente riduzione del programma 02 "Trasporto pubblico locale" della missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", titolo 1 "Spese correnti".

legge regionale 9 dicembre 2025, n. 19											
QUANTIFICAZIONE ONERI									MEZZI DI COPERTURA		
Articoli	SC/SK/ Mine	NFO/NVS	PQ/AQ/IF/ NF	2025	2026	2027	MISS	PROG	2025	2026	2027
2	SC		PQ	2.060.167,21			1	12	257.067,68 Fondo rischi spese legate al contenzioso; 1.067.745,72 risorse accantonate nel risultato di amministrazione; 735.353,81 DB (M13 P01)		
3	SC		PQ	1.958.300,00			1	11	1.828.300,00 riduzione precedenti autorizzazioni di spesa e 130.000,00 Fondo speciale di parte corrente		
3	SK		PQ	2.600.000,00			16	1	Riduzione precedenti autorizzazioni di spesa		
4	SK	NVS	PQ	153.829.693,83			13	5	Nuove o maggiori entrate		
7	SC		PQ	28.100.000,00			12	2	Riduzione precedenti autorizzazioni di spesa		
totale				188.548.161,04	-	-					

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati legge regionale n. 19/2025

Legge regionale 31 dicembre 2025, n. 20 “Legge di stabilità regionale 2026”, in BURL , supplemento straordinario n. 108, del 31 dicembre 2025, in vigore dal 1° gennaio 2026.

È il risultato della PL n. 237 del 21 novembre 2025, di iniziativa della Giunta regionale (D.G.R. n. 1085 del 20 novembre 2025).

Gli oneri totali della legge di stabilità 2026 sono pari ad euro 540.145.868,41 nel 2026, 368.450.868,41 nel 2027 e 370.050.868,41 nel 2028.

L’articolo 1 definisce il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028, ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale di contabilità n.11/2020 degli stanziamenti dettagliatamente elencati nell’allegato A) della legge.

Gli articoli da 2 a 21 disciplinano interventi specifici, onerosi. L’articolo 22 – disposizioni varie – nei commi 1-136, contiene altrettante misure che comportano oneri finanziari.

Tutte le disposizioni finanziarie sono accompagnate da idonea RT.

Per quanto riguarda la copertura finanziaria degli interventi della legge, di cui al sommario riportato in nota⁸³, l’articolo 23, comma 1, dispone che alla copertura degli oneri, con

⁸³ Art. 1 Oggetto e leggi regionali di spesa

Art. 2 Disposizioni in materia di addizionale regionale all’Imposta sul reddito delle persone fisiche “IRPEF” e all’Imposta regionale sulle attività produttive “IRAP”

Art. 3 Modifica all’articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, relativo a disposizioni finanziarie in materia sanitaria

Art. 4 Disposizioni per la riduzione del debito

Art. 5 Contributo regionale alla finanza pubblica. Programma straordinario per la coesione regionale

Art. 6 Indennità una tantum per il personale sanitario operante nei servizi di pronto soccorso delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale

Art. 7 Modifiche alla legge regionale 26 giugno 2025, n. 7 "Interventi a favore dei soggetti affetti dalla malattia celiaca e dalla sua variante dermatite erpetiforme"

Art. 8 Modifiche alla legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14 "Disciplina delle attività enoturistiche e oleoturistiche"

Art. 9 Contributo straordinario al Comune di Latina per l'installazione e l'implementazione dei sistemi di sicurezza e videosorveglianza

Art. 10 Contributo per il risanamento economico-finanziario dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale (ATER) della Provincia di Roma

Art. 11 Modifiche ai commi 80 e 80 bis dell'articolo 9 della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19, relativi alle disposizioni sui contenziosi per i trasferimenti patrimoniali dello IACP della Provincia di Roma alle ATER del Comune di Roma e della Provincia di Roma

Art. 12 Modifica al comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22, relativo alle attività di valorizzazione e riqualificazione artistico-culturale delle ATER

Art. 13 Modifica all'articolo 7 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, relativa al fondo per il consolidamento finanziario e la perequazione fiscale dei comuni del Lazio

Art. 14 Realizzazione di un parco tematico e di un centro studi dedicato a Pier Paolo Pasolini

Art. 15 Festival annuale dedicato alle serie tv e all'audiovisivo

Art. 16 Spese per le attività realizzate nel territorio reatino a seguito della proclamazione della città di L'Aquila "Capitale italiana della cultura" per l'anno 2026

Art. 17 Sostegno al Rally di Roma Capitale quale tappa del Campionato del mondo di Rally. Modifiche ai commi 39 e 41 dell'articolo 9 della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19, relativi ai contributi per la realizzazione di iniziative e manifestazioni sportive anche di rilevanza internazionale

Art. 18 Modifica al comma 62 dell'articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22, relativo a disposizioni per le spese per il personale del Consiglio regionale

Art. 19 Tavolo interistituzionale relativo all'esercizio delle funzioni della Città metropolitana di Roma Capitale e delle province

Art. 20 Modifiche alla legge regionale 11 luglio 1987, n. 40 "Costituzione dell'istituto regionale di studi giuridici del Lazio"

Art. 21 Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22, relative al concorso finanziario per il servizio di trasporto pubblico locale del Comune di Roma

Art. 22 Disposizioni varie

comma 1 Modifiche alla legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 "Disciplina regionale della gestione dei rifiuti"

commi 2-5 Contributi per i Campionati del mondo di Volo a vela 2027

comma 6 Modifica all'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20, relativo a disposizioni per il potenziamento dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione

commi 7-9 Contributi per l'organizzazione del Premio letterario sportivo "Invictus"

commi 10-12 Concorso alle spese dei comuni per le visite, eventi e manifestazioni, con la partecipazione di figure istituzionali e religiose di livello nazionale e internazionale

commi 13-15 Sostegno per un progetto di reintroduzione del legno di castagno locale nella produzione di contenitori enologici

commi 16-19 Promozione delle attività per la candidatura dei progetti a Capitale italiana della cultura 2028 e a Capitale italiana del mare 2026

commi 20 e 21 Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 "Istituzione dell'agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL)". Disposizioni di adeguamento

commi 22-26 Fondo a favore delle imprese agricole per la stipula delle polizze assicurative contro gli eventi climatici e fitosanitari

commi 27-29 Contributo alla Fondazione Giovanni Scambia ETS per progetti innovativi per la cura dei tumori ad alta mortalità

commi 30-32 Spese per la liquidazione della società Autostrade del Lazio S.p.A

comma 33 Modifica al comma 118 dell'articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22, relativo al Premio a Valentina Paterna

comma 34 Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2020, n. 9 "Tutela e valorizzazione dei piccoli comuni"

commi 35-37 Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 "Norme sul governo del territorio". Disposizioni transitorie e finanziarie

comma 38 Modifiche alla legge regionale 21 ottobre 2008, n. 16 "Iniziative ed interventi regionali in favore della promozione del libro, della lettura e delle piccole e medie imprese editoriali del Lazio"

comma 39 Modifiche alla legge regionale 12 agosto 2020, n. 10 concernente l'istituzione della Giornata della Memoria per gli appartenenti alle forze di polizia caduti nell'adempimento del dovere, vittime del terrorismo, della mafia e di ogni altra forma di criminalità

commi 40-44 Sostegno per una Fiera dedicata alla promozione di iniziative innovative nel settore turistico

comma 45 Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2007, n. 18 "Programma straordinario di interventi urgenti nella Provincia di Roma per la tutela e lo sviluppo socio-economico e occupazionale della Valle dell'Aniene"

commi 46-49 Promozione per l'istituzione di commissioni paritetiche per la partecipazione consultiva dei lavoratori alla gestione e all'organizzazione delle società controllate dalla Regione

commi 50 e 51 Contributo per l'acquisto della sede dell'ATER della Provincia di Frosinone

commi 52-55 Disposizioni per l'istituzione di un sistema integrato per la digitalizzazione e il monitoraggio telematico delle opere, degli impianti e delle reti irrigue e di bonifica regionali

commi 56-58 Contributi straordinari per i comuni per l'esecuzione di interventi di demolizione di opere abusive

commi 59-62 Contributo al Comune di Gaeta per il centenario della fondazione della Scuola nautica della Guardia di Finanza

comma 63 Modifiche alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 "Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio"

commi 64-66 Contributo straordinario a Roma Capitale per la progettazione del Bus Rapid Transit (BRT)

comma 67 Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 25 marzo 2024, n. 4, relativo al Premio annuale regionale "Alessio Paternesi"

comma 68 Modifiche alla legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 "Disciplina regionale della gestione dei rifiuti"

commi 69 e 70 Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, relative al trasporto pubblico locale

commi 71-76 Disposizioni in materia di domini collettivi. Modifiche alle leggi regionali 10 gennaio 1995, n. 2 "Istituzione dell'agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL)" e 8 gennaio 1986, n. 8 "Istituzione dell'albo regionale dei periti, degli istruttori e dei delegati tecnici per il conferimento di incarichi connessi ad operazioni in materia di usi civici". Disposizioni di adeguamento e transitorie

comma 77 Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2 "Sistema integrato regionale di protezione civile"

comma 78 Modifiche alla legge regionale 25 ottobre 2022, n. 17 "Disposizioni per la salvaguardia, la valorizzazione e l'esercizio dell'apicoltura"

comma 79 Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 19 marzo 2008, n. 4 "Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle attività professionali della pesca e dell'acquacoltura"

comma 80 Abrogazione della lettera b) del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22, relativa al Programma straordinario regionale di investimenti pubblici

comma 81 Modifica alla legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 "Testo unico del commercio"

commi 82-83 Recupero delle somme indebitamente erogate ai dipendenti regionali

comma 84 Modifica all'articolo 5 della legge regionale 19 dicembre 2025, n. 19, relativo all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione nell'esercizio finanziario 2025

comma 85 Modifica all'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23, relativo al commissariamento del Consorzio unico per lo sviluppo industriale

commi 86-89 Fondo per la valorizzazione del fiume Tevere

commi 90 e 91 Disposizioni per la realizzazione di interventi di riqualificazione e pulizia delle banchine fluviali del Tevere

commi 92-94 Sostegno per la riapertura del Teatro Valle

comma 95 Disposizione per l'assunzione da parte di Cotral S.p.A del personale di Lazio Ambiente S.p.A. in liquidazione

comma 96 Modifica all'articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22, relativo a interventi in favore della viabilità rurale

comma 97 Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, relativo a misure per il sostegno alle attività economiche vittime di azioni della criminalità

commi 98 e 99 Modifica alla legge regionale 25 luglio 2023, n. 7 "Istituzione del Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità". Disposizione transitoria

commi 100 e 102 Contributo alla Maratona di Roma contro il bullismo

commi 103-107 Istituzione del Premio annuale "Donne che costituiscono futuro"

commi 108-110 Contributo alle associazioni sportive per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo

comma 111 Sostegno per la promozione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'ASP "Istituti Riuniti del Lazio (IRL)"

comma 112 Contributo per interventi di manutenzione straordinaria degli alloggi di proprietà dell'ATER della Provincia di Latina

commi 113-115 Contributo per la realizzazione del "Festival Videocittà"

referimento alle destinazioni indicate per missioni, programmi e titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2026-2028, si fa fronte con le entrate previste nel medesimo bilancio, nel rispetto degli equilibri finanziari, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche.

commi 116-122 Fondo regionale per la mobilità sanitaria a favore dei nuclei familiari con minori ricoverati

commi 123-125 Promozione e sostegno degli interventi assistiti con gli animali

comma 126 Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 "Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183"

commi 127-130 Contributo straordinario per progetti sperimentali per l'utilizzo di dispositivi anti-violenza nelle stazioni metropolitane e nei capolinea

commi 131 e 132 Sostegno per l'accoglienza e l'inclusione dei minori stranieri non accompagnati

comma 133 Modifica alla legge regionale 17 novembre 2021, n. 16 "Disposizioni a tutela della promozione e della valorizzazione dell'invecchiamento attivo"

commi 134-136 Disposizioni per la dotazione di presidi sanitari mobili di emergenza nell'ambito del servizio di trasporto pubblico regionale

comma 137 Destinazione delle somme introitate dalla Regione a titolo di risarcimento per la costituzione di parte civile nei procedimenti penali

Art. 23 Copertura finanziaria

Art. 24 Entrata in vigore

legge regionale 31 dicembre 2025, n. 20 - Legge di stabilità regionale 2026

QUANTIFICAZIONE ONERI *

Articoli	SC/SK/ Mine	NFO/NVS	PQ/AQ/IF/ NF	2026	2027	2028	MISS	PROG
2, co 9	SC		PQ	139.150.000,00	100.000,00	100.000,00	1	3
4, co 1	SF	NVS	PQ	7.700.000,00			50	2
5, co 1	SC		PQ	99.500.868,41	99.500.868,41	99.500.868,41	20	3
6, co 3	SC	NVS	PQ	3.700.000,00			13	7
7	SC	NFO	PQ	360.000,00	140.000,00	140.000,00	16	1
7	SC	NVS	PQ	40.000,00	10.000,00	10.000,00	12	7
8	SC		PQ	1.000.000,00			16	1
8	SK	NFO	PQ	1.000.000,00			16	1
9, co 4	SK	NVS	PQ	500.000,00			3	2
10, co 4	SC	NVS	PQ	5.000.000,00	2.000.000,00		8	2
11	SK		PQ	800.000,00			8	2
13	SC		PQ	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	18	1
14, co 3	SC	NVS	PQ	200.000,00			5	2
14, co 3	SK	NVS	PQ	250.000,00	250.000,00	250.000,00	5	2
15, co 4	SC	NVS	PQ	1.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	5	2
16, co 3	SC	NVS	PQ	200.000,00			1	11
17, co 4	SC	NVS	PQ		3.000.000,00	3.000.000,00	6	1
17, co 5	SC		PQ	2.500.000,00			6	1
21	SC		PQ	260.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	10	2
totale				525.400.868,41	359.000.868,41	357.000.868,41		

*Art. 23 I mezzi di copertura sono a valere sugli stanziamenti autorizzati ai sensi della legge di previsione finanziario

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati legge regionale n. 20/2025 – artt. 2-21

Si rappresentano, nel dettaglio, gli oneri derivanti dall'articolo 22 - Disposizioni varie.

legge regionale 31 dicembre 2025, n. 20 - Legge di stabilità regionale 2026								
QUANTIFICAZIONE ONERI - art. 22 Disposizioni varie								
commi	SC/SK/ SF/ Mine	NFO/NVS	PQ/AQ/IF/ NF	2026	2027	2028	MISS	PROG
1	SK	NVS	PQ	1.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	9	3
5, lett. a)	SC	NVS	PQ	1.000.000,00	1.000.000,00		18	1
5, lett. b)	SK	NVS	PQ	100.000,00	100.000,00		18	1
6	SC	NVS	PQ	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1	6
9	SC	NVS	PQ	50.000,00			6	1
12	SC	NVS	PQ	150.000,00			1	11
15	SC	NVS	PQ	150.000,00			16	1
19	SC	NVS	PQ	200.000,00	200.000,00		1	16
22, 26	SC	NVS	PQ	1.500.000,00			16	1
29	SC	NVS	PQ	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1	11
31	SC	NVS	PQ	210.000,00			10	5
34	SC	NVS	PQ	1.000.000,00			18	1
37	SC	NVS	PQ	250.000,00	250.000,00	250.000,00	16	1
38	SC	NVS	PQ	50.000,00			5	2
39	SC	NFO	PQ	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1	11
41	SC	NVS	PQ	500.000,00			7	1
45	SC	NFO	PQ	1.000.000,00			1	3
49	SC	NVS	PQ	250.000,00			1	3
51	SK	NVS	PQ	200.000,00	200.000,00	1.600.000,00	8	2
55	SK	NVS	PQ	500.000,00			16	1
58	SK	NVS	PQ	500.000,00			8	1
62	SC	NVS	PQ	100.000,00			1	11
62	SK	NVS	PQ	200.000,00			1	11
63	SK	NVS	PQ	100.000,00	200.000,00		16	2
66	SK	NVS	PQ	400.000,00			10	2
68	SK	NVS	PQ	250.000,00			9	3
70			IF					
86, 89	SC	NFO	PQ	200.000,00			9	1
91	SC	NVS	PQ	600.000,00	600.000,00	300.000,00	9	1
94	SC		PQ	500.000,00			5	2
102	SC	NVS	PQ	30.000,00			1	11
107	SC		PQ	25.000,00			1	1
110	SC	NVS	PQ	30.000,00			6	1
111	SC		PQ	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00	1	3
111	SK		PQ	1.500.000,00	1.500.000,00	4.000.000,00	18	1
112	SK		PQ	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	8	2
115	SC	NVS	PQ	50.000,00			5	2
122	SC	NFO	PQ	150.000,00			12	5
125	SC	NVS	PQ	200.000,00			12	8
130	SC	NVS	PQ	100.000,00			12	4
132	SC	NFO	PQ	250.000,00			12	1
136	SC	NFO	PQ	50.000,00			10	2
totale				14.745.000,00	9.450.000,00	13.050.000,00		

*Art. 23 I mezzi di copertura sono a valere sugli stanziamenti autorizzati ai sensi della legge di previsione finanziario

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati legge regionale n. 20/2025 – art. 22

Conclusioni

In continuità con l'attività svolta nel 2025 sulle leggi regionali 2024 (esitata nel referto allegato alla deliberazione n. 72/2025/RQ), la Sezione ha esaminato le leggi approvate dal Consiglio regionale nel corso del 2025, accertando l'assenza di particolari problemi in ordine alla copertura finanziaria e riconoscendo, in linea di massima, come siano migliorate le RT di accompagnamento alle disposizioni finanziarie delle proposte di legge e ai loro successivi emendamenti.

La circostanza della presenza nelle leggi di riconoscimento dei debiti fuori bilancio di disposizioni varie che comportano misure diverse a carattere oneroso, è stata ridimensionata, nel corso del 2025, pur permanendo la criticità rilevata e riconosciuta dalla stessa Regione.

Si comprende, del resto, la necessità rappresentata in istruttoria, di dover approvare interventi urgenti nella fase conclusiva dell'anno caratterizzata dalla concomitante trattazione del bilancio 2026-2028, che ha limitato il ricorso ad ulteriori strumenti in in tempi utili (come è avvenuto con la legge n. 19/2025).

Si comprende, altresì, come alcuni testi legislativi riguardanti le variazioni al bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027 abbiano avuto un iter legislativo travagliato che, inevitabilmente, si è ripercosso sulla formulazione del testo legislativo definitivo delle "disposizioni varie" aggiunte.

Ciò è accaduto principalmente con la legge n. 4/2025 e la legge 15/2025, le cui proposte di legge originarie sono state ampliate, per effetto di numerosi emendamenti sopraggiunti nel corso dell'iter consiliare.

La criticità rilevata ha riguardato piuttosto la disorganicità delle materie riguardanti le proposte legislative e la comprensibilità dei testi per gli operatori coinvolti e per gli organi di controllo, non la copertura degli oneri finanziari.

A tale proposito, come si legge nella recente relazione sul sistema dei controlli interni nella regione Lazio per il biennio 2024/2025: *"il sistema della quantificazione degli impatti finanziari delle leggi regionali è stato implementato attraverso l'adozione degli strumenti attuativi delle disposizioni di cui alla l.r. n. 11/2020 (Legge di contabilità regionale). In particolare, al fine di consentire le verifiche e le valutazioni necessarie per l'elaborazione della norma finanziaria e della relazione tecnica con riferimento alle PL di iniziativa della Giunta regionale, nel rispetto degli artt. 39 e 40 della l.r. n. 11/2020, è stato introdotto lo schema di relazione concernente gli effetti finanziari,*

da redigere a cura della struttura regionale proponente in coordinamento con la Direzione Ragioneria generale. Lo strumento, utilizzato per ogni proposta di legge adottata dalla Giunta regionale, si è rivelato efficace nel consentire agli uffici preposti l'elaborazione di una ragionevole quantificazione degli oneri finanziari e, conseguentemente, una copertura degli stessi "credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri", in linea, peraltro, con i principi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale. Sempre relativamente agli strumenti volti a migliorare il sistema delle quantificazioni degli impatti finanziari delle leggi regionali, nel corso degli esercizi 2024 e 2025 sono state trasmesse alla Commissione consiliare competente in materia di bilancio le relazioni concernenti i monitoraggi effettuati dalle strutture regionali, in raccordo con la Direzione Ragioneria generale, afferenti alle leggi recanti al loro interno le cd. "clausole di valutazione degli effetti finanziari". Le relazioni, aggiornate con cadenza annuale a decorrere dalla data di approvazione della legge, forniscono una rappresentazione dei dati di bilancio (capitoli di spesa, missione, programma, ecc.), nonché il dettaglio dei provvedimenti adottati nel corso dei vari esercizi finanziari, ovvero le eventuali motivazioni per cui non è stato possibile dare seguito agli interventi previsti e, conseguentemente, non utilizzare le risorse stanziare in bilancio con riferimento a ciascuna annualità. Tale strumento, come si è rilevato positivamente, consente di avere una maggiore contezza dell'andamento degli interventi a carattere oneroso ricompresi nelle leggi regionali, anche al fine di calibrarne la programmazione e la previsione delle relative risorse.

